

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 ottobre 2017


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

<b>REGIONE VALLE D'AOSTA</b>		
LEGGE REGIONALE 20 marzo 2017, n. 3.		
Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale). (17R00310).....	Pag. 1	
<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2017, n. 070/Pres.		
Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). (17R00249) .	Pag. 2	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2017, n. 071/Pres.		
Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55. (17R00250).....	Pag. 14	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2017, n. 072/Pres.		
Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, così come rideterminata dall'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 ed integrata dall'articolo 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2016, n. 194. (17R00251)...		Pag. 16
LEGGE REGIONALE 23 marzo 2017, n. 3.		
Modifica all'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani). (17R00245)	Pag. 17	
LEGGE REGIONALE 23 marzo 2017, n. 4.		
Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale. (17R00246).....	Pag. 18	
<b>REGIONE TOSCANA</b>		
LEGGE REGIONALE 31 marzo 2017, n. 15.		
Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015. (17R00202)		Pag. 22



**REGIONE SICILIA**

LEGGE 29 marzo 2017, n. 5.

**Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017.** (17R00185)..... *Pag.* 41

LEGGE 29 marzo 2017, n. 6.

**Norme relative agli incarichi fiduciari in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali.** (17R00186) *Pag.* 42



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2017, n. 3.

**Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 14 del 28 marzo 2017)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata ai sensi dell'art. 15, quarto comma, dello Statuto speciale;

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Abrogazione*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del *referendum* propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale), è abrogata.

Art. 2.

*Modificazione all'art. 14*

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 19/2003 è sostituito dal seguente:

«1. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a *referendum* propositivo è approvata se alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti al *referendum* e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.»

Art. 3.

*Modificazioni all'art. 36*

1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 19/2003 le parole «se questa costituisce almeno il 45 per cento degli elettori stessi» sono sostituite dalle seguenti «se questa ha raggiunto la soglia di validità prevista dal comma 2».

2. Il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«2. L'ufficio regionale per il *referendum* dichiara non valido il *referendum* se non vi ha partecipato almeno il 50 per cento dei votanti alle ultime elezioni regionali.»

3. Il comma 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«3. La proposta di *referendum* abrogativo è approvata se alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti il *referendum* e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.»

Art. 4.

*Modificazioni all'art. 45*

1. Al comma 1 dell'art. 45 della legge regionale 19/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «La richiesta di *referendum* consultivo può essere avanzata dalla Giunta regionale, o da almeno un terzo dei consiglieri regionali o da almeno un cinquantesimo degli elettori entro un mese dalla trasmissione al Consiglio della Valle del provvedimento legislativo o dell'atto amministrativo di particolare rilevanza generale.»

Art. 5.

*Modificazione all'art. 46*

1. Prima del comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 19/2003, è aggiunto il seguente:

«01. Nel caso di *referendum* consultivo di iniziativa popolare, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo II relative alla raccolta e alla verifica delle firme.»

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 20 marzo 2017

MARQUIS

(*Omissis*).

17R00310



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2017, n. 070/Pres.

**Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 12 aprile 2017)*

### IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 15, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) che individua tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma delle politiche abitative quella dell'edilizia convenzionata;

Visto l'articolo 17 della legge regionale n. 1/2016, che individua nell'azione di edilizia convenzionata quella finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determinano, tra l'altro, il prezzo di cessione o di assegnazione e il canone di locazione;

Visto l'articolo 12 della legge regionale n. 1/2016, secondo il quale la Regione disciplina le azioni per l'attuazione del Programma regionale delle politiche abitative con appositi regolamenti, da approvare previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 10 febbraio 2017 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)» e ne è stata autorizzata la presentazione alla IV Commissione del Consiglio regionale per la formulazione del parere vincolante sopra indicato;

Visto il parere favorevole espresso, a maggioranza, dalla IV Commissione consiliare, nella seduta del 7 marzo 2017 - condizionato all'accoglimento delle modifiche proposte ed illustrate in Commissione stessa - in ordine al suddetto Regolamento di esecuzione di cui alla citata deliberazione giunta n. 210/2017;

Ritenuto di dare esecuzione all'articolo 12 della legge regionale n. 1/2016 emanando il «Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)»;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 13 marzo 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)**

*(Omissis)*



## TITOLO I

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

## Capo I

## OGGETTO, DEFINIZIONI E CONVENZIONE TIPO

## Art. 1.

## Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione, in regime di edilizia convenzionata di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione alle persone fisiche in possesso dei requisiti soggetti previsti. Le iniziative sono regolate dalle convenzioni stipulate tra i Comuni e i soggetti attuatori indicati all'articolo 13, in conformità allo schema tipo di cui all'articolo 3.

2. Il presente regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi destinati:

*a)* alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), per la realizzazione delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla locazione, di cui all'articolo 24;

*b)* alle persone fisiche, per l'acquisizione in proprietà degli alloggi dal soggetto attuatore, di cui all'articolo 36.

## Art. 2.

## Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*a)* interventi, tipologie di attività edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

*b)* prima casa, l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei destinatari finali, avente destinazione d'uso residenziale così come individuata dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)* della legge regionale 19/2009, attribuita all'alloggio in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanistici comunali;

*c)* alloggio di lusso, l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* 27 agosto 1969, n. 218;

*d)* edificio, la costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)* della legge regionale 19/2009;

*e)* unità immobiliare, l'edificio o la parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)* della legge regionale 19/2009;

*f)* nucleo familiare, il nucleo familiare definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE);

*g)* conviventi di fatto, due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità e adozione, da matrimonio o da unione civile, per il cui accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13,

comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);

*h)* soggetto attuatore, il soggetto indicato all'articolo 13 che pone in essere la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5;

*i)* destinatari finali, le persone fisiche alle quali sono attribuiti, in qualità di acquirenti, assegnatari o locatari, gli alloggi realizzati dai soggetti attuatori;

*j)* beneficiari, le persone fisiche acquirenti o assegnatarie degli alloggi realizzati dai soggetti attuatori e beneficiarie degli incentivi previsti dall'articolo 36.

## Art. 3.

## Convenzione tipo

1. In applicazione dell'articolo 13 della legge regionale 1/2016, è approvato lo schema tipo della convenzione di edilizia convenzionata di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. Gli atti convenzionali richiamano espressamente la normativa concernente l'edilizia convenzionata, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

*a)* le modalità di individuazione dei destinatari finali delle iniziative;

*b)* le forme di pubblicità dell'iniziativa ai fini del più ampio raggiungimento dei soggetti interessati;

*c)* i requisiti dei soggetti attuatori, dei destinatari finali e dei beneficiari e le particolari misure di sostegno per i soggetti in condizione di debolezza sociale o economica;

*d)* le modalità di determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione e assegnazione degli alloggi;

*e)* le procedure di trasferimento della proprietà e di messa a disposizione degli alloggi realizzati;

*f)* le caratteristiche tipologiche degli alloggi;

*g)* la durata delle convenzioni;


*h)* gli obblighi e i vincoli posti in capo ai soggetti attuatori e ai destinatari finali.

## Art. 4.

## Modalità di produzione dei documenti

1. La documentazione richiesta dal presente regolamento è prodotta in originale o in copia conforme all'originale ovvero, quando consentito, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), ed è fatta pervenire ai soggetti indicati entro i termini previsti, a mani, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.

2. Il termine valido per la spedizione alla Regione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per cui fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.



## TITOLO II

## REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

## Capo I

## TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE E CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI

## Art. 5.

*Tipi di iniziative*

1. Le iniziative di edilizia convenzionata sono le seguenti:

- a) acquisto;
- b) costruzione;
- c) recupero.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono poste in essere dalle Ater al fine della destinazione degli alloggi alla locazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c) sono poste in essere dai soggetti attuatori indicati all'articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e) al fine della destinazione degli alloggi alla vendita o alla locazione con patto di futura vendita ovvero, nel caso delle cooperative edilizie di abitazione, all'assegnazione degli alloggi in proprietà ai soci.

## Art. 6.

*Caratteristiche dell'acquisto*

1. Per acquisto si intende l'acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasferimento a seguito di vendita giudiziaria, dell'intera proprietà di un immobile destinato ad essere costituito da più unità immobiliari ad uso residenziale e relative eventuali pertinenze, da destinare alla locazione.

2. Qualora l'acquisizione della proprietà interessi immobili in corso di costruzione o recupero, ai fini del presente regolamento l'iniziativa è costituita dall'insieme delle azioni di acquisto e di completamento delle opere edili.

3. Nei casi di cui al comma 2, i procedimenti di realizzazione delle iniziative e quelli contributivi seguono le disposizioni previste per i casi di costruzione di cui all'articolo 7 ovvero di recupero di cui all'articolo 8, in deroga ai vincoli temporali di sottoscrizione della convenzione indicati all'articolo 11, comma 1, secondo periodo.

## Art. 7.

*Caratteristiche della costruzione*

1. Per costruzione si intende l'iniziativa diretta alla realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale 19/2009, costituiti da più unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale e relative pertinenze.

## Art. 8.

*Caratteristiche del recupero*

1. Per recupero si intende l'iniziativa diretta a realizzare uno o più tra gli interventi di seguito indicati:

- a) ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2009;
- b) ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2009;

c) restauro e risanamento conservativo, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2009;

d) manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, per le sole iniziative poste in essere dalle Ater.

2. Agli interventi indicati al comma 1 possono essere associati lavori di ampliamento, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 19/2009.

3. Gli interventi possono riguardare una o più unità immobiliari, o parti di esse, indipendentemente dalla destinazione d'uso loro attribuita, al fine di realizzare più unità immobiliari ad uso residenziale e rispettive pertinenze.

4. Il Comune provvede all'indicazione del tipo di intervento di recupero, secondo le classificazioni di cui al comma 1, nel titolo abilitativo edilizio e nella convenzione.

## Art. 9.

*Avvio delle iniziative e stipula delle convenzioni*

1. Il soggetto attuatore presenta al Comune l'istanza di convenzionamento per l'avvio dell'iniziativa finalizzata alla realizzazione degli alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione o alla locazione a favore dei destinatari finali in possesso dei requisiti indicati all'articolo 17, per la sua valutazione in rapporto alle necessità abitative emergenti sul territorio.

2. Il Comune, rilevato l'interesse pubblico a dar corso all'iniziativa, stipula la convenzione con il soggetto attuatore in conformità allo schema di cui all'articolo 3 e provvede agli accertamenti sull'esatto adempimento della convenzione, vigila sulla regolare esecuzione degli interventi e sulla corretta e tempestiva realizzazione delle iniziative; nei casi di irregolarità o ritardi, interviene prontamente presso il soggetto attuatore e ne dà notizia alla Regione.

3. Le iniziative coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1/2016 possono essere ammesse agli incentivi previsti dagli articoli 24 e 36.

4. La convenzione e gli eventuali atti aggiuntivi di modifica e integrazione sono trasmessi alla Regione entro il termine di trenta giorni dalla data di registrazione.

## Art. 10.

*Durata delle convenzioni, modifica e recesso*


1. La convenzione ha durata non inferiore a venti e non superiore a trenta anni ed è soggetta a trascrizione, a norma e per gli effetti dell'articolo 2643 e seguenti del Codice Civile. Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla convenzione interessano, oltre al soggetto attuatore, i successori ed aventi causa nella proprietà degli immobili, nonché – per quanto applicabili – i locatari degli stessi.

2. Il contenuto della convenzione può essere oggetto di successivi atti aggiuntivi di modifica e integrazione non in contrasto con le previsioni della convenzione tipo.

3. I soggetti attuatori di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e) possono recedere dalla convenzione prima dell'inizio dei lavori, ovvero svincolare dalla convenzione gli alloggi rimasti invenduti o non locati dopo due anni dall'ultimazione dei lavori, previo versamento del contributo pro quota – ove previsto - di cui agli articoli 29 e seguenti della legge regionale 19/2009.

4. In deroga alle previsioni della convenzione tipo e a quanto indicato al comma 2, il regime vincolistico degli immobili realizzati sulla base degli atti convenzionali dai soggetti attuatori di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e) può essere oggetto di successiva modifica dopo cinque anni dall'ottenimento del certificato di agibilità o dal formarsi del silenzio assenso.

5. Nel caso in cui la deroga di cui al comma 4 comporti l'anticipata eliminazione dei vincoli, il Comune richiede un corrispettivo quantificato in misura pari alla metà del valore catastale, diviso per la durata originale della convenzione e moltiplicato per la durata residua. Le durate sono definite in numero di giorni.



## Art. 11.

*Termini e modalità per la realizzazione delle iniziative*

1. Le Ater, per le iniziative di acquisto, procedono all'acquisizione in proprietà degli immobili successivamente alla sottoscrizione della convenzione ed entro il termine di un anno dalla medesima; qualora l'iniziativa interessi immobili sottoposti ad interventi edilizi a cura della parte alienante, l'acquisizione in proprietà deve intervenire non oltre un anno dall'ultimazione dei lavori. Per le iniziative di costruzione o recupero, la disponibilità degli immobili in capo alle Ater deve sussistere alla data di sottoscrizione della convenzione, sotto forma di diritto di proprietà ovvero di diritto di superficie, o di accordo di gestione con l'ente pubblico proprietario, di durata non inferiore a quella della convenzione e i lavori devono avere inizio in data successiva a quella di sottoscrizione della convenzione ed entro il termine dalla medesima stabilito.

2. I soggetti attuatori di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* devono avere la proprietà delle aree sulle quali sarà costruito l'immobile ovvero degli edifici da recuperare alla data di sottoscrizione della convenzione. I lavori devono avere inizio in data successiva a quella di sottoscrizione della convenzione ed entro il termine dalla medesima stabilito.

3. I lavori di costruzione e di recupero devono essere ultimati entro il termine fissato in convenzione.

4. I termini di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere prorogati dal Comune su istanza del soggetto attuatore, motivata da cause oggettive non imputabili al medesimo.

5. A conclusione delle iniziative, il Direttore dei lavori redige la dichiarazione di regolare esecuzione secondo lo schema approvato dalla Direzione regionale competente, corredata dalla planimetria degli immobili e dal prospetto finale dal quale risultino, per ogni alloggio, la superficie complessiva (Sc) e le sue componenti superficie utile (Su), superficie non residenziale (Snr) e superficie parcheggi (Sp), il prezzo unitario per metro quadrato, il prezzo complessivo con l'evidenza delle eventuali variazioni consentite, e il prezzo effettivo praticato, come definiti dalla convenzione; per le iniziative di solo acquisto, l'Ater fornisce al Comune la planimetria degli immobili e il prospetto finale.

6. La dichiarazione, la planimetria e il prospetto di cui al comma 5 sono verificati dal Comune, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 e all'articolo 15, comma 3, e trasmessi alla Regione entro i successivi trenta giorni.

7. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, dà notizia alla Regione dell'avvenuto inizio dei lavori, della finitura del rustico e dell'ultimazione dei lavori, nonché dell'eventuale rilascio delle proroghe di cui al comma 4.

## Art. 12.

*Caratteristiche degli alloggi*

1. Per le iniziative poste in essere dai soggetti attuatori di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, l'insieme degli alloggi e delle pertinenze deve essere ubicato in un unico edificio, ovvero in più edifici contigui insistenti anche su particelle confinanti, costituenti un unico complesso abitativo. L'intero complesso edilizio non deve ospitare più di cinquanta alloggi, mentre ogni singolo edificio del complesso deve ospitare un numero di alloggi convenzionati non inferiore a:

*a)* tre, per le iniziative ubicate nei comuni con popolazione anagrafica residente, al 1° gennaio dell'anno precedente l'istanza di convenzionamento, inferiore a 3.000 unità;

*b)* quattro, per le iniziative ubicate nei comuni con popolazione anagrafica residente, al 1° gennaio dell'anno precedente l'istanza di convenzionamento, compresa tra 3.000 e 30.000 unità;

*c)* cinque, per le iniziative ubicate nei comuni con popolazione anagrafica residente, al 1° gennaio dell'anno precedente l'istanza di convenzionamento, superiore a 30.000 unità.

2. Gli immobili devono avere destinazione d'uso residenziale per la parte abitativa, non devono possedere caratteristiche di lusso, di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso) pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1969, n. 218, e le loro caratteristiche devono essere conformi alle previsioni convenzionali.

3. Gli immobili da attribuire ai destinatari finali devono possedere i requisiti di agibilità; non possono essere attribuite sole quote di alloggio, né la nuda proprietà, né alloggi non completati.

*Capo II*

## SOGGETTI ATTUATORI

## Art. 13.

*Soggetti attuatori*

1. I soggetti attuatori delle iniziative di edilizia convenzionata sono:

*a)* le Ater, di cui all'articolo 37 della legge regionale 1/2016, istituite con l'articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

*b)* le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia);

*c)* le cooperative edilizie di abitazione a proprietà divisa;

*d)* le imprese di costruzione;

*e)* gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione dei rispettivi statuti o atti costitutivi.

2. Il Comune stipula la convenzione dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti in capo ai soggetti attuatori di cui agli articoli 14, 15 e 16.

## Art. 14.

*Requisiti delle cooperative edilizie di abitazione*

1. Possono realizzare le iniziative di costruzione o recupero le cooperative edilizie di abitazione a proprietà divisa, che hanno quale scopo sociale l'assegnazione in proprietà della prima casa, iscritte al registro regionale delle cooperative e in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dal capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

2. Gli amministratori delle cooperative devono possedere i seguenti requisiti:

*a)* essere soci prenotari degli alloggi oggetto del finanziamento, ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa; è tuttavia consentito, a un numero di amministratori non superiore a due, essere non prenotari o assegnatari;

*b)* non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie;

*c)* essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 17.

## Art. 15.

*Requisiti delle imprese di costruzione*

1. Possono realizzare le iniziative di costruzione o recupero le imprese qualificate nella categoria OG 1, prevista dall'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), con una classifica, di cui all'articolo 61 del medesimo decreto, non inferiore al costo di costruzione dell'intervento.

2. Nel caso di più iniziative della medesima impresa sottoposte a convenzionamento nel corso dell'anno solare nell'ambito del territorio regionale, gli importi relativi al costo di costruzione dei singoli interventi vengono sommati ai fini della determinazione della classifica indicata al comma 1.



3. Le imprese di costruzione sono tenute ad eseguire in proprio i lavori oggetto delle iniziative, fatta salva la facoltà di avvalersi di altre imprese, qualificate e classificate secondo la legislazione vigente, in misura non superiore al trenta per cento del costo dei lavori della categoria prevalente, ovvero per la realizzazione di opere scorparabili di natura specialistica.

4. Il Comune, a conclusione dei lavori, accerta il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 in sede di verifica della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 11, comma 6.

#### Art. 16.

##### *Requisiti degli enti privati con finalità civiche e solidaristiche*

1. Possono realizzare le iniziative di costruzione o recupero gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.

2. Gli enti devono essere iscritti all'Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), istituita ai sensi del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), fatta eccezione per gli enti per i quali tale iscrizione non è richiesta, ovvero ad altri registri previsti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *m*) della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).

#### Capo III

##### DESTINATARI FINALI

#### Art. 17.

##### *Requisiti dei destinatari finali*

1. Gli alloggi di edilizia convenzionata sono attribuiti a:

*a*) cittadini italiani;

*b*) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

*c*) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

*d*) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

2. Gli acquirenti, assegnatari o locatari degli alloggi di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti, con riferimento alla data indicata all'articolo 19:

*a*) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; ai fini del computo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza all'estero;

*b*) possedere un indicatore ISE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti;

*c*) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, ovunque ubicati, con esclusione:

1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate alla data di presentazione della domanda;

2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;

3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;

4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;

5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;

*d*) possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000,00 euro;

*e*) non aver beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per la prima casa in proprietà, con esclusione di benefici goduti su alloggi, o quote di questi, non nella disponibilità dei richiedenti per i motivi oggetto delle deroghe indicate alla lettera *c*);

*f*) limitatamente ai soci assegnatari degli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione, non essere soci prenotatari o di riserva in più cooperative o per più interventi realizzati dalla stessa cooperativa.

3. L'importo indicato al comma 2, lettera *d*), può essere aggiornato con cadenza biennale con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT.

4. I requisiti di cui al comma 2 lettere *c*) e *d*) devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*). Ove l'aspirante acquirente, assegnatario o locatario dell'alloggio esca dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituire uno nuovo, il requisito di cui al comma 2 lettera *c*) è richiesto in capo al solo richiedente e sull'indicatore ISEE di cui al comma 2 lettera *d*) è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o del 30 per cento nel caso in cui il soggetto non superi i trentacinque anni di età.

5. Qualora nell'ambito del nucleo familiare sia intervenuta la nascita di uno o più figli, precedentemente alla data di riferimento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 19 e successivamente al rilascio dell'attestazione ISEE, il requisito di cui al comma 2 lettera *d*) può essere accertato sulla base dell'ISEE in possesso e vigente alla data di presentazione della domanda purché sia comprovato che la nascita non ha comportato variazioni in aumento al relativo indicatore ISE.

6. Possono presentare domanda di acquisto, assegnazione o locazione solo persone maggiorenti, in forma singola oppure associata qualora si tratti di:

*a*) coniugi o coppia intenzionata a contrarre matrimonio;

*b*) parti di un'unione civile o coppia intenzionata a costituire un'unione civile;

*c*) conviventi di fatto, o coppia intenzionata a convivere di fatto.

7. La domanda può essere altresì presentata in contitolarità con un soggetto minorenni, qualora l'iniziativa debba essere attuata in tale forma, a tutela del diritto del minore per espressa disposizione del giudice.


#### Art. 18.

##### *Soggetti in condizione di debolezza sociale o economica*

1. In osservanza al disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 1/2016, l'Ater riconosce priorità in graduatoria a favore dei soggetti in condizione di debolezza sociale o economica indicati al comma 2, secondo l'ordine o il punteggio indicati dalla convenzione. La convenzione può prevedere ulteriore priorità a favore degli inquilini di edilizia sovvenzionata che hanno perso i requisiti previsti per il mantenimento dell'alloggio.

2. Sono richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica i soggetti di seguito individuati:

*a*) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;



b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;

c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi;

d) disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;

f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;

g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;

h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio.

Art. 19.

#### *Riferimento temporale dei requisiti*

1. La composizione del nucleo familiare, i requisiti di cui all'articolo 17, le eventuali condizioni di cui all'articolo 18 e gli eventuali ulteriori requisiti di cui all'articolo 38 devono sussistere:

a) per le iniziative poste in essere dalle cooperative edilizie di abitazione alla data di sottoscrizione della convenzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6;

b) per le altre iniziative, alla data di presentazione della domanda di acquisto o locazione da parte dell'aspirante acquirente o locatario.

#### *Capo IV*

#### ATTRIBUZIONE DEGLI ALLOGGI AI DESTINATARI FINALI

Art. 20.

#### *Individuazione dei destinatari finali*

1. Ai fini dell'individuazione degli acquirenti e dei locatari, i soggetti attuatori pubblicano apposito avviso per una durata non inferiore a sessanta giorni, dopo l'acquisizione della proprietà dell'immobile per le iniziative di solo acquisto ovvero dopo la finitura del rustico per le iniziative di costruzione o recupero. Qualora le iniziative poste in essere dai soggetti attuatori di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e) siano coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1/2016, l'avviso indica la facoltà, per gli acquirenti o assegnatari, di richiedere gli incentivi previsti dall'articolo 36.

2. L'avviso è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune ove hanno sede gli alloggi oggetto dell'avviso, negli uffici dell'Ater e nei siti web istituzionali del Comune, della Regione e dell'Ater. I contenuti dell'avviso sono preventivamente approvati dal Comune.

3. Il soggetto attuatore rende disponibile copia dell'avviso allo Sportello risposta casa di cui all'articolo 7 della legge regionale 1/2016 in relazione al territorio ove si realizza l'iniziativa, anche ai fini dell'acquisizione dei dati relativi alla disponibilità di alloggi.

4. Qualora, dopo la scadenza del periodo di pubblicazione dell'avviso, pervengano al soggetto attuatore ulteriori domande per gli alloggi rimasti disponibili, si procede alla loro attribuzione in base all'ordine cronologico di ricezione.

5. Per le iniziative poste in essere dalle cooperative edilizie di abitazione, gli elenchi dei soci prenotatari, in numero pari a quello degli alloggi, e quelli di riserva, in numero non inferiore alla metà degli alloggi stessi e in ordine di priorità, sono trasmessi dalla cooperativa medesima al Comune prima della sottoscrizione della convenzione.

6. In caso di rinuncia da parte dei soci prenotatari o di riserva di cui al comma 5 è consentita la loro sostituzione con altri soci della cooperativa in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data della richiesta di assegnazione degli alloggi.

Art. 21.

#### *Presentazione delle domande degli acquirenti e dei locatari*

1. La domanda di attribuzione dell'alloggio è presentata dai richiedenti al soggetto attuatore allegando la documentazione, indicata nell'avviso di cui all'articolo 20, attestante la composizione del nucleo familiare, i requisiti di cui all'articolo 17 e le eventuali condizioni di cui all'articolo 18, nonché gli eventuali ulteriori requisiti di cui all'articolo 38.

2. I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari o locatari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa.

3. Non è consentito presentare più di una domanda di attribuzione di alloggio per ciascun avviso.

Art. 22.

#### *Accertamento dei requisiti*

1. Il soggetto attuatore trasmette le domande degli aspiranti acquirenti, locatari o assegnatari e la relativa documentazione alla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente, di cui all'articolo 42 della legge regionale 1/2016, che accerta la composizione del nucleo familiare, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 17, le eventuali condizioni di debolezza sociale o economica di cui all'articolo 18 e gli eventuali requisiti di cui all'articolo 38.

2. Dei lavori della Commissione è redatto apposito verbale, che viene trasmesso al soggetto attuatore, al Comune sede dell'intervento e alla Regione entro i successivi trenta giorni.

Art. 23.


#### *Attribuzione degli alloggi*

1. Sulla base delle modalità stabilite dalla convenzione, è consentita la stipula dei contratti di compravendita, di locazione e dell'atto di assegnazione degli alloggi dopo l'ultimazione dei lavori e l'ottenimento dell'agibilità, successivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi.

2. I contratti di locazione sono stipulati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

3. Ove il rapporto locativo, per effetto di proroghe e rinnovi, si protragga oltre dieci anni dalla data di prima stipula, si procede al riaccertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 17, con riferimento alla data di scadenza del decennio; in caso di superamento del limite massimo ISEE di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), si procede ad una seconda valutazione sulla base dell'indicatore posseduto nel corso dell'anno successivo. In assenza dei requisiti, è disposta la risoluzione del contratto di locazione.

4. Qualora l'alloggio locato con patto di futura vendita sia oggetto di acquisto da parte del locatario nel termine massimo di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di locazione, il prezzo finale dell'alloggio è decurtato di un importo non inferiore al venti per cento dell'ammontare dei canoni di locazione versati, con le modalità stabilite dalla convenzione.



## TITOLO III

## INCENTIVI A FAVORE DELLE ATER

## Capo I

## FORMA E MISURE DEGLI INCENTIVI

## Art. 24.

## Forma degli incentivi

1. Le Ater, in coerenza con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1/2016, propongono alla Regione le iniziative atte a soddisfare il fabbisogno abitativo di edilizia convenzionata.

2. Per l'attuazione delle iniziative, le Ater possono richiedere contributi in conto capitale in misura pari al 50 per cento della spesa risultante dal quadro economico dell'opera e comunque entro i seguenti limiti:

- a) euro 60.000,00 per alloggio, per l'acquisto o per la costruzione;
- b) euro 70.000 per alloggio, per il recupero di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c);
- c) euro 50.000 per alloggio, per il recupero di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d).

3. Per le iniziative di acquisto e di completamento delle opere edili, in relazione a immobili in corso di costruzione o recupero, trovano applicazione i seguenti limiti:

- a) euro 60.000,00 per alloggio, per l'acquisto e il completamento della costruzione;
- b) euro 70.000 per alloggio, per l'acquisto e il completamento del recupero.

4. Ai contributi si applica la normativa europea sugli aiuti di stato relativamente a quei servizi economici che le autorità pubbliche degli Stati membri considerano di interesse generale (SIEG) e sono quindi oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico in attuazione della decisione 2012/21/UE del 20.12.2001 della Commissione ambito edilizia sociale (approvate in sede di Conferenza delle regioni e delle Province autonome del 10.07.2014).

5. Il contributo non può subire variazioni in aumento rispetto all'importo richiesto in domanda.

## Art. 25.

## Maggiorazioni

1. La misura percentuale e i limiti di importo di contributo di cui all'articolo 24, comma 2, sono aumentati del 10 per cento qualora l'iniziativa ricada:

a) nei territori dei Comuni interamente montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

b) all'interno delle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, solo per interventi di recupero.

2. Nel caso in cui l'iniziativa di recupero ricada in entrambi i casi indicati al comma 1, le maggiorazioni non sono cumulabili.

3. La misura percentuale e i limiti di importo di contributo di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, eventualmente maggiorati del 10 per cento ai sensi del comma 1, sono ulteriormente aumentati del 10 per cento qualora l'intervento di recupero preveda il raggiungimento di una prestazione energetica dell'edificio pari alla classe B, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ovvero il miglioramento sismico dell'edificio pari ad almeno due classi di rischio, di cui all'allegato A al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

## Capo II

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

## Art. 26.

## Presentazione della domanda

1. La domanda, in regola con la normativa fiscale sul bollo, deve pervenire alla Regione prima della stipula del contratto di compravendita ovvero del rilascio dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria, nel caso di acquisto, ovvero prima dell'inizio dei lavori, nei casi di costruzione o di recupero.

2. La domanda deve contenere in particolare:

- a) la localizzazione e l'indicazione del tipo di iniziativa;
- b) la misura del contributo richiesto, comprensivo delle eventuali maggiorazioni;
- c) l'indicazione della spesa risultante dal quadro economico dell'opera;
- d) il piano economico finanziario dell'iniziativa dal quale rilevare la compatibilità con la normativa europea sui servizi di interesse economico generale (SIEG);
- e) il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

## Art. 27.

## Prenotazione delle risorse

1. Le domande presentate sono ammesse a finanziamento con delibera giunta fino a concorrenza delle risorse assegnate con il Piano annuale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 1/2016 in relazione alle caratteristiche delle iniziative, dando priorità a quelle maggiormente coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1/2016.

2. A seguito dell'ammissione a finanziamento, al soggetto attuatore è inviata apposita nota di richiesta della documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo, di cui all'articolo 28.

3. Il contributo viene concesso, erogato e rendicontato con le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e dall'articolo 37 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo).

4. Le domande non finanziate ma ritenute comunque in linea con la programmazione regionale sono valutate in fase di assegnazione dei successivi riparti.


## Art. 28.

## Concessione ed erogazione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo, l'Ater presenta alla Regione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'articolo 27, comma 2, la seguente documentazione:

- a) nel caso di solo acquisto, la convenzione stipulata con il Comune, in conformità all'allegato A, e l'atto di approvazione dell'iniziativa e del relativo quadro economico;
- b) nel caso di costruzione o di recupero, la convenzione stipulata con il Comune in conformità all'allegato A e il titolo abilitativo edilizio, ovvero l'atto ad effetto equivalente, corredato dagli elaborati grafici, dalle relazioni tecniche e dagli altri allegati, riportanti gli estremi del titolo.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per non più di una volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, su istanza dell'Ater, motivata da cause oggettive non imputabili alla stessa.



3. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, si ravvisino l'incompletezza o l'incongruenza della stessa, ovvero cause che non consentano la concessione del contributo, al soggetto attuatore è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare l'eventuale documentazione integrativa, o i chiarimenti richiesti. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, o dei chiarimenti, si provvede all'emissione dell'atto di concessione, ovvero al diniego e conseguente archiviazione.

4. Ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002, fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Ater la Regione può revocare il contributo nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

5. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA rimasta a carico, sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto.

6. La concessione del contributo si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto. L'Ater è autorizzata a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

7. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione dell'iniziativa entro i quali l'Ater presenta alla Regione, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 16/2008, la documentazione indicata all'articolo 29.

8. Il contributo viene erogato, previa richiesta dell'Ater, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per le iniziative di solo acquisto, il contributo è erogato a titolo di acconto per un importo non superiore al 50 per cento previa istanza dell'Ater e a saldo ad avvenuta presentazione dell'atto di trasferimento della proprietà e della documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti.

Art. 29.

#### *Rendicontazione del contributo*

1. La rendicontazione della spesa avviene sulla base delle previsioni dell'articolo 37 della legge regionale 16/2008, con la presentazione, nei termini indicati dal decreto di concessione, della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 11, comma 5, dei contratti di locazione degli alloggi e della seguente ulteriore documentazione:

a) per le iniziative di solo acquisto di cui all'articolo 4:

1) il contratto definitivo di compravendita ovvero l'atto di trasferimento della piena proprietà dell'immobile da destinare alla locazione;

2) la documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti;

b) per le iniziative di costruzione di cui all'articolo 7 o di recupero di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c):

1) una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata dal Direttore generale dell'Ater che attesti la regolarità dei rapporti tra l'Ater e la Regione nel corso del rapporto contributivo, la conformità dell'opera realizzata a quella ammessa a finanziamento, il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento e l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento;

2) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e il relativo atto di approvazione;

3) in presenza di varianti al progetto originario, i relativi titoli abilitativi edilizi ovvero gli atti ad effetto equivalente, corredati dagli elaborati grafici, dalle relazioni tecniche e dagli altri allegati, riportanti gli estremi dei titoli;

c) per le iniziative di recupero di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d):

1) l'elenco delle fatture delle spese sostenute, riportante l'attestazione dell'ATER che le medesime sono state annullate in originale ai fini dell'incentivo;

2) in presenza di varianti al progetto originario, i relativi titoli abilitativi edilizi ovvero gli atti ad effetto equivalente, corredati degli elaborati grafici, delle relazioni tecniche e degli altri allegati, riportanti gli estremi dei titoli.

2. Ai sensi dell'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002, ad avvenuta conclusione dei lavori l'Ater è autorizzata a utilizzare le economie dei contributi concessi, conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità, da parte della Regione, in un progetto approvato dall'Ater.

3. La mancata presentazione della documentazione prevista dal comma 1 entro i termini fissati comporta la revoca del contributo; la mancata locazione degli alloggi entro i medesimi termini comporta la revoca del contributo in relazione agli alloggi interessati. La restituzione delle quote contributive percepite e non spettanti avviene in conformità alle disposizioni dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

4. La Regione può, in qualsiasi momento, richiedere all'Ater la documentazione e disporre ispezioni.

### *Capo III*

#### **OBBLIGHI E VINCOLI IN CAPO ALLE ATER E AI LOCATARI DEGLI ALLOGGI**

Art. 30.

#### *Vincoli di destinazione in capo alle Ater*

1. Le Ater sono tenute a mantenere la destinazione locativa, in regime di edilizia convenzionata, degli alloggi oggetto dei contributi previsti dal regolamento per la durata della convenzione, pena la revoca del contributo in relazione agli alloggi interessati.

Art. 31.

#### *Obblighi dei locatari di alloggi Ater*

1. I locatari sono obbligati a trasferire la dimora abituale nell'alloggio e a richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica entro il termine di trenta giorni dalla data di consegna dello stesso, salvo proroga concessa dall'Ater a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine.

2. I locatari devono altresì mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio e non sublocarlo per l'intero periodo del rapporto locativo.

3. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, per i soggetti emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all'estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, durante i quali l'alloggio non può essere sublocato.

4. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento di residenza del locatario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivi a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio.

5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di residenza, non rileva il trasferimento di residenza del locatario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del locatario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.



## Art. 32.

*Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi*

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, comporta la risoluzione del contratto di locazione, fatto salvo quanto indicato all'articolo 34.

2. Nei confronti dei locatari che si avvalgono del disposto di cui all'articolo 31, comma 3, che non rispettino le prescrizioni ivi indicate, trova applicazione il comma 1.

## Art. 33.

*Successione nel contratto di locazione*

1. In caso di morte del locatario o aspirante tale, hanno diritto a subentrare nella posizione giuridica del deceduto i soggetti nell'ordine di seguito indicati, che alla data del decesso risultino conviventi e componenti il nucleo familiare del deceduto e siano in possesso, alla data dell'istanza di subentro, dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere c), d) ed e):

a) il coniuge, il convivente di fatto, il soggetto parte dell'unione civile;

b) i figli;

c) l'ascendente di primo grado.

2. Il subentrante presenta all'Ater apposita istanza, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del decesso, allegando apposita dichiarazione attestante:

a) il decesso del locatario o aspirante tale e la composizione del nucleo familiare alla data del decesso;

b) il possesso dei requisiti soggettivi indicati al comma 1 e la residenza anagrafica con dimora abituale del subentrante nell'alloggio oggetto del contributo.

3. I requisiti sono accertati dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente, con le modalità indicate all'articolo 22. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante co-intestatario della domanda o del contratto di locazione.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione l'Ater dispone il subentro nel contratto di locazione. Ove non sussistano le condizioni per il subentro o non risulti rispettato il termine di cui al comma 2 il contratto di locazione è risolto.

## Art. 34.

*Trasferimento del contratto di locazione*

1. In caso di trasferimento della residenza del locatario, avvenuto a seguito di abbandono dell'alloggio, di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto, hanno diritto a subentrare nella posizione giuridica del trasferito i soggetti nell'ordine di seguito indicati, che alla data del trasferimento della residenza risultino conviventi e componenti il nucleo familiare del trasferito e siano in possesso, alla data dell'istanza di subentro, dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere c), d) ed e):

a) il coniuge, il convivente di fatto, il soggetto parte dell'unione civile;

b) i figli;

c) l'ascendente di primo grado.

2. Il subentrante presenta all'Ater apposita istanza, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del trasferimento della residenza, allegando apposita dichiarazione attestante:

a) la composizione del nucleo familiare alla data del trasferimento della residenza nonché il divorzio, la separazione legale ovvero lo scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto;

b) il possesso dei requisiti soggettivi indicati al comma 1 e la residenza anagrafica con dimora abituale del subentrante nell'alloggio oggetto del contributo.

3. I requisiti sono accertati dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente, con le modalità indicate all'articolo 22. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante co-intestatario della domanda o del contratto di locazione.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione l'Ater dispone il subentro nel contratto di locazione. Ove non sussistano le condizioni per il subentro o non risulti rispettato il termine di cui al comma 2 il contratto di locazione è risolto.

## Art. 35.

*Controlli e verifiche*

1. L'Ater effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei locatari, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e l'osservanza degli obblighi previsti all'articolo 31.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ater acquisisce d'ufficio le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal senso, l'Ater può procedere anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le autorità competenti in materia di pubblica vigilanza, specifici atti d'intesa aventi ad oggetto la definizione di procedure e collaborazioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione volta all'espletamento di tali controlli.

## TITOLO IV

INCENTIVI A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI  
E DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI*Capo I*

## FORMA E MISURE DEGLI INCENTIVI, REQUISITI DEI BENEFICIARI

## Art. 36.

*Forma degli incentivi*

1. Gli acquirenti o assegnatari degli alloggi realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e) in coerenza con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1/2016, in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 17 e dell'articolo 38, possono richiedere contributi in conto capitale da liquidare in unica soluzione a sostegno dell'acquisizione in proprietà della prima casa.

2. Il contributo è riconosciuto in misura pari al 30 per cento del prezzo di cessione iniziale di ogni singolo alloggio come indicato in convenzione e comunque entro i seguenti limiti:


a) euro 20.000,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di costruzione;

b) euro 25.000,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di recupero di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Qualora l'iniziativa ricada nei territori dei Comuni interamente montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), ovvero all'interno delle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, il contributo è riconosciuto in misura pari al 33 per cento del prezzo di cessione iniziale di ogni singolo alloggio come indicato in convenzione e comunque entro i seguenti limiti:

a) euro 22.000,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di costruzione;

b) euro 27.500,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di recupero di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c).



4. Le misure percentuali e i limiti di cui ai commi 2 e 3 sono incrementati del 10 per cento qualora l'intervento di recupero preveda il raggiungimento di una prestazione energetica dell'edificio pari alla classe B, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ovvero il miglioramento sismico dell'edificio pari ad almeno due classi di rischio, di cui all'allegato A al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

5. Non è ammissibile la concessione del contributo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

6. Il contributo è concesso al fine dell'acquisto o dell'assegnazione dell'alloggio dal soggetto attuatore e non può subire variazioni in aumento rispetto all'importo richiesto in domanda.

#### Art. 37.

##### *Maggiorazioni*

1. In osservanza al disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 1/2016, i contributi di cui all'articolo 36, commi 2 e 3, sono maggiorati nella misura di euro 2.500,00 in favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica indicati all'articolo 18, comma 2.

2. Le maggiorazioni non sono cumulabili e la loro applicazione avviene sulla base di specifica richiesta indicata nella domanda di contributo.

#### Art. 38.

##### *Requisiti dei beneficiari*

1. I contributi di cui all'articolo 36 e le maggiorazioni di cui all'articolo 37 sono concessi agli acquirenti o assegnatari degli alloggi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 e delle eventuali condizioni di debolezza sociale o economica di cui all'articolo 18, comma 2, fatto salvo quanto diversamente disposto ai commi 2, 4 e 5 e con riferimento temporale alle date indicate all'articolo 19.

2. I beneficiari del contributo devono possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore ISEE non superiore a 29.000,00 euro.

3. L'importo indicato al comma 2 può essere aggiornato con cadenza biennale con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT.

4. I requisiti indicati all'articolo 17, comma 2 lettera c), e al comma 2 devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare. Ove il richiedente esca dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, il requisito di cui all'articolo 17, comma 2 lettera c) è richiesto in capo al solo richiedente e sull'indicatore ISEE di cui al comma 2 è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o del 30 per cento nel caso in cui il soggetto non superi i trentacinque anni di età.

5. Qualora nell'ambito del nucleo familiare sia intervenuta la nascita di uno o più figli, precedentemente alla data di riferimento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 19 e successivamente al rilascio dell'attestazione ISEE, il requisito di cui al comma 2 può essere accertato sulla base dell'ISEE in possesso e vigente alla data di presentazione della domanda purché sia comprovato che la nascita non ha comportato variazioni in aumento al relativo indicatore ISE.

## Capo II

### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

#### Art. 39.

##### *Procedimento*

1. I contributi di cui all'articolo 36 e le maggiorazioni di cui all'articolo 37 sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). È possibile presentare domanda tutto l'anno.

2. La Giunta regionale, sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1/2016 ovvero qualora l'importo complessivo dei contributi richiesti dalle domande rimaste in lista di cui all'articolo 42, comma 2, superi di due volte le risorse assegnate nell'anno, può con atto motivato sospendere la presentazione delle domande fino a diversa nuova determinazione. Tale determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione; con medesima modalità viene comunicato il riavvio nella facoltà di presentazione delle domande.

#### Art. 40.

##### *Presentazione della domanda*

1. La domanda di contributo, redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione regionale competente e in regola con la normativa fiscale sul bollo, deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, entro i termini di seguito indicati, pena la sua inammissibilità:

a) prima della stipula del contratto di assegnazione degli alloggi, per le iniziative poste in essere dalle cooperative edilizie;

b) prima della stipula del contratto di compravendita, per le iniziative poste in essere dagli altri soggetti attuatori.

2. È possibile presentare una sola domanda e con riferimento ad una sola iniziativa.

3. La domanda deve contenere in particolare:

a) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza dei richiedenti;

b) il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 17 e dell'articolo 38, nonché delle eventuali condizioni di cui all'articolo 18, come accertati dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente;

c) l'ubicazione dell'iniziativa e l'identità del soggetto attuatore, l'importo del contributo e dell'eventuale maggiorazione richiesti;

d) gli estremi identificativi dell'alloggio interessato;

e) l'indicazione del tempo stimato necessario a concludere l'acquisizione in proprietà dell'alloggio;

f) l'elezione di domicilio del richiedente.

4. I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa e del rapporto contributivo.

5. Non sono ammissibili variazioni della localizzazione dell'intervento, dell'importo del contributo e dell'eventuale maggiorazione richiesti dopo la presentazione della domanda. La riduzione o l'estensione della titolarità della domanda possono essere regolarizzati anche in fase successiva alla presentazione della domanda, ma entro la data di determinazione del contributo, presentando alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, apposita istanza e relativa documentazione. La sussistenza dei requisiti soggettivi deve comunque riguardare il nucleo familiare come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f) nella composizione esistente alla data di presentazione della domanda.

6. Il richiedente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio eletto ai fini di eventuali comunicazioni inerenti il rapporto contributivo.



## Art. 41.

*Registrazione della domanda*

1. La domanda inviata alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, debitamente compilata in ogni sua parte, viene registrata in via informatica e alla stessa viene assegnato un numero identificativo progressivo, che viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 13, comma 3, e dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000.

2. La mera presentazione della domanda e la sua registrazione nel sistema informatico non danno diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

## Art. 42.

*Prenotazione delle risorse*

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono prenotate le risorse per l'ammissione a finanziamento fino a concorrenza delle risorse di volta in volta assegnate con il Piano annuale, approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1/2016.

2. Qualora, a causa del numero delle prenotazioni precedenti, le risorse siano inferiori all'importo del contributo richiesto, la domanda resta in lista di attesa.

3. Nelle more delle determinazioni di cui al Piano annuale, gli interessati possono comunque stipulare l'atto di assegnazione ovvero il contratto di compravendita dell'alloggio per il quale hanno presentato la domanda fermo restando il disposto di cui all'articolo 41, comma 2.

## Art. 43.

*Concessione del contributo*

1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, a seguito dell'ammissione a finanziamento verifica gli atti pervenuti e la corrispondenza degli stessi con i dati indicati nella domanda e con la documentazione acquisita d'ufficio e provvede entro novanta giorni all'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione, si ravvisi l'incompletezza o l'incongruenza della stessa, ovvero cause che non consentano la concessione del contributo, al richiedente è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare l'eventuale documentazione integrativa o i chiarimenti richiesti. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, o dei chiarimenti, si provvede alla concessione del contributo, ovvero al diniego e alla conseguente archiviazione.

## Art. 44.

*Documentazione per la determinazione e l'erogazione del contributo*

1. Nel caso delle iniziative poste in essere dalle cooperative edilizie, entro il termine perentorio di un anno dalla data di ultimazione dei lavori il richiedente fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, l'atto di assegnazione in proprietà dell'alloggio.

2. Nel caso delle iniziative poste in essere dai soggetti attuatori di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), d) ed e), entro il termine perentorio di due anni dalla data di ultimazione dei lavori il richiedente fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, il contratto di compravendita dell'alloggio ovvero il contratto di locazione con patto di futura vendita.

3. Nei casi di locazione con patto di futura vendita, il contratto di compravendita deve essere presentato entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di stipula del contratto di locazione.

4. Entro i termini perentori di cui ai commi 1 e 2, il richiedente deve far pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesti l'avvenuto trasferimento della dimora abituale nell'alloggio oggetto di contributo e l'avvenuta richiesta al Comune della relativa residenza anagrafica.

5. I termini di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno, su istanza del beneficiario motivata da cause oggettive non imputabili al medesimo.

## Art. 45.

*Determinazione ed erogazione del contributo*

1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, controlla la documentazione presentata e la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e nella concessione e provvede, entro novanta giorni dalla sua ricezione, alla determinazione dell'importo del contributo ovvero all'avvio della procedura di cui al comma 3.

2. Nei casi di locazione con patto di futura vendita, la determinazione e l'erogazione intervengono a seguito della presentazione del contratto di compravendita nel termine stabilito dall'articolo 44, comma 3.

3. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, si ravvisino l'incompletezza o l'incongruenza della stessa ovvero cause che non consentano la determinazione del contributo, al richiedente è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare l'eventuale documentazione integrativa o fornire i chiarimenti richiesti. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, si provvede alla determinazione del contributo o, in mancanza di quanto richiesto, all'avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione della domanda.

4. Il contributo è erogato in unica soluzione mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore.

5. La mancata presentazione della documentazione prevista dall'articolo 44 entro i termini perentori ivi indicati comporta la revoca del contributo.

*Capo III*

## OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

## Art. 46.

*Obblighi dei beneficiari*

1. In attuazione dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 1/2016, i beneficiari sono obbligati a trasferire la dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo e a richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica entro il termine stabilito dall'articolo 44, commi 1 e 2.


2. I beneficiari sono inoltre obbligati a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo, a non locarlo né alienarlo per un periodo di cinque anni, dalla data della determinazione del contributo.

3. Nei casi di locazione con patto di futura vendita, i beneficiari sono obbligati a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo e a non sublocarlo fino alla data di stipula del contratto di compravendita; da tale data, e per i successivi cinque anni, i beneficiari sono tenuti a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo, a non locarlo né alienarlo.

4. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 e dell'osservanza dei periodi di cui ai commi 2 e 3, per i soggetti emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all'estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di non locazione e non alienazione.

5. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivi a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio.

6. Ai fini del rispetto dell'obbligo di residenza, non rileva il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.



## Art. 47.

*Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi*

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 46, commi 1, 2 e 3 comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.

2. Nei confronti dei beneficiari che si avvalgono del disposto di cui all'articolo 46, comma 4, che non rispettino le prescrizioni ivi indicate, è disposta la decadenza con le modalità di cui al comma 1.

## Art. 48.

*Successione nell'immobile*

1. In caso di morte del richiedente il contributo o del beneficiario, il contributo si trasferisce e viene erogato all'erede che acquisisce l'intera proprietà dell'alloggio purché in possesso, con riferimento alla data dell'istanza di subentro, dei requisiti soggettivi di cui al combinato disposto dell'articolo 17, comma 2, lettere c) ed e) e dell'articolo 38.

2. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero alloggio in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, una delle parti dell'unione civile, il convivente di fatto e i figli.

3. Il subentrante presenta alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, apposita istanza, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, allegando la seguente documentazione, entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data del decesso:

a) la dichiarazione attestante il decesso del richiedente il contributo o del beneficiario e l'avvenuta verifica positiva dei requisiti indicati al comma 1, da parte della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente;

b) l'atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse, in relazione all'alloggio oggetto di contributo, nonché la documentazione attestante l'avvenuto trasferimento delle quote di proprietà ove richiesto;

c) la dichiarazione attestante la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo.

4. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cointestatario della domanda o del contributo.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione la Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, dispone il trasferimento del contributo. Ove non sussistano le condizioni per il subentro o non risulti rispettato il termine di cui al comma 3 l'incentivo è revocato.

## Art. 49.

*Trasferimento del contributo*

1. In caso di trasferimento della residenza del richiedente il contributo o del beneficiario, avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto, il contributo si trasferisce e viene erogato al coniuge o ad una delle parti dell'unione civile o al convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprietà, purché in possesso, con riferimento all'istanza di subentro, dei requisiti soggettivi di cui al combinato disposto dell'articolo 17, comma 2, lettere c) ed e) e dell'articolo 38.

2. Il subentrante presenta alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, apposita istanza, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, allegando la seguente documentazione, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato:

a) la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica positiva dei requisiti indicati al comma 1, da parte della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente;

b) la documentazione attestante il divorzio, la separazione legale ovvero lo scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto;

c) l'atto di acquisizione dell'intera proprietà dell'alloggio intervenuta successivamente al divorzio o alla separazione legale ovvero allo scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto, qualora non rilevabile dalla documentazione di cui alla lettera b);

d) la dichiarazione attestante la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo.

3. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cointestatario della domanda o del contributo.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione la Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, dispone il trasferimento del contributo. Ove non sussistano le condizioni per il subentro o non risulti rispettato il termine di cui al comma 2 l'incentivo è revocato.

## Art. 50.

*Controlli e verifiche*

1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, e l'osservanza degli obblighi previsti all'articolo 46.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, acquisiscono d'ufficio le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal senso, gli enti possono procedere anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le autorità competenti in materia di pubblica vigilanza, specifici atti d'intesa aventi ad oggetto la definizione di procedure e collaborazioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione volta all'espletamento di tali controlli.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI FINALI

*Capo I*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 51.

*Norma di rinvio*


1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## Art. 52.

*Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale determina la data a partire dalla quale è possibile presentare ai Comuni le istanze di convenzionamento per l'avvio delle iniziative previste dal regolamento e presentare le domande di contributo e ne da comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione.

2. In deroga alla previsione di cui all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, le imprese di costruzione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d) possono presentare istanza di convenzionamento al Comune anche a lavori iniziati ovvero ultimati da non più di due anni, in relazione alle iniziative di costruzione di cui all'articolo 7, anche in deroga alle caratteristiche tipologiche degli edifici e degli alloggi di cui ai punti da 1.2 a 1.6 dell'allegato I allo schema tipo della convenzione, allegato A al presente regolamento. La stipula della convenzione deve intervenire entro il 31 dicembre 2019.



3. Nelle more della definizione dei massimali di costo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 1/2016, i finanziamenti di cui all'articolo 24 sono riconosciuti in rapporto alla spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico delle Ater valutato il Piano economico finanziario dell'iniziativa di cui all'articolo 26, comma 2, lettera d).

Art. 53.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
(*Omissis*).

*Visto, Il Presidente:* SERRACCHIANI

**17R00249**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2017, n. 071/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 12 aprile 2017)*

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'art. 29 concernente agricoltura biologica;

Visto il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016 della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2017, n. 38;

Atteso che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate, tra le altre, anche la misura 11 agricoltura biologica;

Atteso che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il «Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE)

n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)», emanato con proprio decreto 30 marzo 2016, n. 055/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, Supplemento ordinario dell'8 aprile 2016, n. 17;

Ritenuto necessario adeguare il regolamento emanato con proprio decreto n. 055/Pres./2016, al fine di garantire la massima partecipazione alla misura 11, nonché maggiore chiarezza a favore dei beneficiari, uniformando infine il procedimento istruttorio a quello previsto dai regolamenti attuativi delle altre misure a superficie del PSR;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 24 marzo 2017, n. 525 avente ad oggetto «Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con DPREG 55/2016. Approvazione.»;

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55»;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 55/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) sono sopresse le parole: «, che hanno titolo ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sul terreno oggetto dell'operazione finanziata».

Art. 2.

*Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 55/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 dopo le parole: « fino a sette anni,» sono inserite le seguenti: «decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 11, comma 1,».

Art. 3.

*Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 55/2016*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 è inserito il seguente:

«3 bis. Nel caso di presentazione di domanda tardiva ai sensi dell'art. 12, i requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 11, comma 1.»

Art. 4.

*Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 55/2016*

1. Il comma 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 è sostituito dal seguente:

«5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario:

a) costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), indicando l'indirizzo PEC;

b) compila il piano di coltivazione;

c) compila o aggiorna il SIB.».

Art. 5.

*Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 55/2016*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 1, l'OP comunica all'Adg la data a partire dalla quale sono attive le procedure informatiche su SIAN. ».

Art. 6.

*Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 55/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 le parole: «scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'art. 11, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «data di cui all'art. 13, comma 2-bis,».

Art. 7.

*Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 55/2016*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 le parole: «nonché delle UBA» sono sostituite dalle seguenti: «nonché della consistenza delle UBA».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 55/2016*

1. I commi 3 e 6 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 sono abrogati.

Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 55/2016*

1. L'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, nell'ambito dell'art. 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, la superficie in ettari impegnata con la domanda di sostegno/pagamento può essere ridotta nel limite massimo del 20 per cento della superficie inizialmente impegnata, qualora l'impegno al mantenimento delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento non riguardi appezzamenti fissi.

2. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie della misura resa nota con provvedimento dell'AdG, il beneficiario può adeguare gli impegni come di seguito indicato:

a) ampliamento della superficie inizialmente impegnata entro il terzo anno. Sulla superficie aggiuntiva vengono assunti gli impegni di misura;

b) assunzione di un nuovo impegno che includa l'intera superficie originariamente impegnata e comprenda l'adesione, a partire dall'annualità 2017, al premio aggiuntivo zootecnica biologica di cui all'art. 19.

L'ampliamento della superficie non può costituire nuovo impegno.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), il nuovo impegno è assunto per l'intero periodo di cui all'art. 8, comma 2, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito e non comporta alcuna decadenza del sostegno relativamente all'impegno pregresso.



4. Il beneficiario può variare la categoria di coltura, dichiarata annualmente nella domanda di pagamento, nel rispetto degli impegni previsti dall'art. 18, comma 1, lettera a).

5. Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione al sostegno, il beneficiario ha facoltà di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo, a seguito dell'aggiornamento del SIB, può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 10.

6. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.

7. In materia di adeguamento degli impegni si applica la clausola di revisione di cui all'art. 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il beneficiario dà comunicazione di tale rinuncia tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.»

Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI*

17R00250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2017, n. 072/Pres.

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, così come rideterminata dall'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 ed integrata dall'articolo 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2016, n. 194.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 12 aprile 2017)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 45, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concer-

nenti gli enti locali), come modificato dall'art. 39 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);

Visto l'art. 7, comma 8 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 38, comma 2, della legge regionale 3/2016, come sostituito dall'art. 42, comma 1, lettera a), della legge regionale 10/2016;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 507 del 24 marzo 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario o transitorio comunale di cui all'art. 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, così come rideterminata dall'art. 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 ed integrata dall'art. 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2016, n. 194», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'art. 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, così come rideterminata dall'art. 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 ed integrata dall'art. 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2016, n. 194.**

*(Omissis).*



## Art. 1.

*Sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Regione 194/2016*

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2016, n. 194 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'art. 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, così come ridefinita dall'art. 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 ed integrata dall'art. 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14) è sostituito dal seguente: «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione negli anni 2016 e 2017 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'art. 7, comma 5, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34».

## Art. 2.

*Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 194/2016*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 194/2016, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri e le modalità per l'assegnazione nell'anno 2017 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'art. 7, comma 8, lettera c), della legge regionale 34/2015.».

## Art. 3.

*Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 194/2016*

1. La rubrica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 194/2016 è sostituita dalla seguente: «criteri e modalità di riparto per l'anno 2016».

## Art. 4.

*Inserimento dell'art. 3-bis nel decreto del Presidente della Regione 194/2016*

1. Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 194/2016 è inserito il seguente:

«art. 3-bis criteri e modalità di riparto per l'anno 2017

1. La quota di perequazione di cui all'art. 1, comma 1-bis, pari a complessivi 100.666.440,50 euro, viene ripartita in proporzione all'assegnazione effettuata nell'anno 2016, sulla base dei criteri di cui all'art. 3.».

## Art. 5.

*Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 194/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 194/2016, le parole:

«degli articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2, 3 e 3-bis».

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI*

17R00251

## LEGGE REGIONALE 23 marzo 2017, n. 3.

**Modifica all'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 29 marzo 2017)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 5/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), dopo le parole «esperimento della convocazione.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione del Sindaco più giovane di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal segretario comunale che ha assistito il sindaco nella convocazione, tra i sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione.».

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 23 marzo 2017

SERRACCHIANI

*(Omissis).*

17R00245



LEGGE REGIONALE 23 marzo 2017, n. 4.

**Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 29 marzo 2017)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

### Capo I

#### PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

#### Art. 1.

##### *Principi*

1. In armonia con i principi e le finalità dello Statuto regionale, al fine di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività, la Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce e sostiene l'economia solidale, quale modello socio-economico e culturale imperniato su comunità locali e improntato a principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, coesione sociale, cura dei beni comuni e quale strumento fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale.

#### Art. 2.

##### *Finalità*

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia:

*a)* promuove, attraverso le misure di sostegno previste dal capo III, le attività e le pratiche di filiera di economia solidale e supporta i soggetti che ne attuano le buone pratiche;

*b)* riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell'ambito dell'economia solidale, nelle sedi di consultazione regionali e nei rapporti con le istituzioni, così come previsto all'art. 6.

#### Art. 3.

##### *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

*a)* Comunità dell'economia solidale: insieme di persone fisiche residenti in un determinato territorio che, nella rete dei reciproci legami sociali e delle attività volte a soddisfare il ben vivere dei suoi membri, perseguono attivamente l'attuazione dei principi della solidarietà, della reciprocità, del dono, del rispetto dell'ambiente;

*b)* Forum dell'economia solidale del Friuli-Venezia Giulia: assemblea dei rappresentanti delle Comunità dell'economia solidale della regione;

*c)* beni comuni: un insieme di beni materiali e immateriali per i quali deve essere garantito il diritto di accesso e la fruibilità da parte della collettività, tutelati e gestiti attraverso un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla partecipazione attraverso la promozione di una cultura che riconosca la dipendenza reciproca tra beni e comunità;

*d)* impresa di economia solidale: azienda produttrice di beni e/o servizi ottenuti con metodi rispettosi dell'ambiente naturale e sociale, con prevalenza di impiego di manodopera, di materie prime e servizi del distretto di economia solidale e della filiera in cui opera; a tal fine programma e rendiconta le proprie attività attraverso metodi di valutazione degli impatti sull'ambiente naturale e comunitario in cui è insediata, con particolare riguardo alla dignità umana, alla solidarietà, all'ecosostenibilità, all'equità sociale e alla democrazia;

*e)* filiera di economia solidale: sistema integrato di attività in grado di soddisfare una data categoria di bisogni e che privilegia, in via prioritaria, le risorse locali, il risparmio di materia ed energia, il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, la salute e la partecipazione attiva dei cittadini;

*f)* patto di filiera: si intende l'accordo teso a realizzare l'integrazione fra tutte le fasi di produzione, trasformazione e consumo di beni e servizi che compongono ogni singola filiera o segmenti di essa, utilizzando al massimo grado consentito le risorse materiali e umane locali; il patto di filiera può anche comprendere beni e servizi funzionali alla sua realizzazione, come ad esempio l'energia, la ricerca, le attività di promozione, le attività di manutenzione, i servizi finanziari e assicurativi;

*g)* buone pratiche di economia solidale: attività poste in essere per partecipare alla costituzione delle filiere di economia solidale, allo scopo di migliorare il benessere generale, sia locale che sovra-locale, attraverso:

1) la produzione di beni e servizi ecologicamente e socialmente sostenibili;

2) la riduzione dei consumi superflui, indotti dal condizionamento delle pubblicità e non compatibili con la limitatezza delle risorse;

3) la salvaguardia della salubrità dell'ambiente e della biodiversità, dei diritti delle future generazioni e di tutti i popoli a una vita autonoma e dignitosa;

4) la promozione dello spirito di cooperazione, di solidarietà, di dialogo e di partecipazione, di pace, di sostegno dei più deboli;

5) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni come l'aria, l'acqua, la terra, la conoscenza.

2. Concorrono alla costituzione delle filiere:

*a)* le pratiche di autoproduzione e consumo;

*b)* le pratiche di produzione e scambio di vicinato, basati sui principi del volontariato, della solidarietà, del dono e senza l'intermediazione del denaro o di altre forme di contabilizzazione del valore dei beni e servizi offerti o scambiati;



c) le attività di produzione, trasformazione, vendita e consumo di beni e servizi, dove tutti i soggetti della filiera si accordano tra di loro attraverso specifici patti.

3. Le filiere dell'economia solidale, in quanto finalizzate a soddisfare i bisogni essenziali di una comunità secondo una logica sistemica, vanno distinte dai settori merceologici dell'economia di mercato e sono prioritariamente le seguenti:

- a) filiera dell'alimentazione;
- b) filiera dell'abitare;
- c) filiera del vestire;
- d) filiera dei servizi di comunità.

4. Laddove non sia possibile, per carenza di risorse e/o per altri impedimenti oggettivi, disporre dell'intero paniere dei prodotti relativi a ciascuna delle quattro filiere o di servizi a esse funzionali, potranno essere realizzati patti di filiera tra i diversi ambiti territoriali, comunque rispettosi dei principi dell'economia solidale. I patti sono stipulati fra tutte le buone pratiche di cui alla lettera g) del comma 1 che intervengono nella formazione della filiera o di un suo segmento.

5. Per la declaratoria dei beni e servizi di filiera si veda l'allegato A della presente legge.

6. Per un'elencazione dettagliata di buone pratiche si rinvia all'allegato B della presente legge.

## Capo II

### LE FORME DI PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA DELL'ECONOMIA SOLIDALE

#### Art. 4.

##### *Le assemblee delle Comunità dell'economia solidale*

1. La Comunità dell'economia solidale di ciascun territorio si riunisce in assemblea per:

a) avanzare proposte e approvare i programmi delle attività che, in armonia con i principi e le finalità della presente legge, favoriscano lo sviluppo e la diffusione di imprese, filiere e buone pratiche di economia solidale e sinergie tra i diversi soggetti interessati;

b) eleggere, ogni tre anni, due rappresentanti da designare al Forum dell'economia solidale del Friuli-Venezia Giulia.

2. Il territorio delle Comunità dell'economia solidale coincide con quello delle Unioni territoriali intercomunali, di seguito UTI, istituite dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

3. Le assemblee sono convocate ogni anno, entro il mese di febbraio, dal Presidente di ciascuna UTI. Nell'ipotesi di inerzia del Presidente che si protragga oltre due mesi, l'iniziativa è assunta da uno dei Sindaci dell'ambito territoriale di ciascuna UTI, dopo aver informato gli altri sindaci. L'assemblea può essere convocata su richiesta della Comunità.

#### Art. 5.

##### *Forum dell'economia solidale del Friuli-Venezia Giulia*

1. Fanno parte del Forum dell'economia solidale del Friuli-Venezia Giulia, di seguito Forum, i rappresentanti designati dalle Comunità dell'economia solidale. Il Forum approva un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

2. Il Forum designa sei rappresentanti i cui nominativi sono comunicati all'Amministrazione regionale per la costituzione o il rinnovo del Tavolo regionale permanente per l'economia solidale, come previsto dall'art. 6, comma 2, lettera e).

3. Il Forum può deliberare la proposta di revoca di uno o più dei rappresentanti di cui al comma 2, deliberando a maggioranza dei componenti.

4. La convocazione del Forum è comunicata all'Assessore competente che ha facoltà di partecipare o di inviare un suo delegato.

5. L'Assessore competente provvede alla convocazione del Forum per la designazione o la sostituzione dei soggetti partecipanti al Tavolo regionale permanente per l'economia solidale, nel caso in cui il Forum stesso non si costituisca o non si riunisca per deliberare i soggetti da designare al Tavolo.

#### Art. 6.

##### *Tavolo regionale permanente per l'economia solidale*

1. Il Tavolo regionale permanente per l'economia solidale, di seguito denominato Tavolo, è lo strumento istituzionale deputato a formulare pareri e proposte alla Giunta regionale relativi a interventi di sostegno dell'economia solidale e, in particolare per:

a) attivare percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell'economia solidale previsti dalla presente legge;

b) promuovere lo sviluppo delle filiere e dei relativi patti di filiera anche attraverso provvedimenti di semplificazione amministrativa;

c) verificare che le modalità gestionali assicurino il rispetto e l'implementazione, lungo tutte le filiere produttive, dei principi e delle modalità organizzative dell'economia solidale.


2. Il Tavolo è formato:

a) dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato;

b) da un soggetto designato dal Consiglio delle autonomie locali;

c) da un soggetto designato dall'Associazione nazionale comuni italiani del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato ANCI FVG;

d) da un soggetto designato dall'ANCI FVG, scelto tra i rappresentanti legali delle istituzioni comunitarie locali che amministrano le diverse forme di proprietà collettive e usi civici in base alla legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane), e alle leggi 16 giugno



1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751), e 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali 278/1957);

*e)* da sei membri designati dal Forum dell'economia solidale del Friuli-Venezia Giulia.

3. Per l'espletamento dei compiti a esso attribuiti il Tavolo può costituire gruppi di lavoro.

4. I componenti del Tavolo indicati nel comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono rinnovati ogni tre anni.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto ad alcun compenso né rimborso spese.

### Capo III

#### MISURE DI SOSTEGNO

#### Art. 7.

##### Misure di sostegno

1. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, promuove e sostiene lo sviluppo dell'economia solidale, e in particolare:

*a)* promuove la conoscenza delle tematiche relative all'economia solidale e alla responsabilità sociale delle imprese;

*b)* promuove azioni di formazione e diffusione di una cultura della reciprocità, della collaborazione solidale, della gratuità e della responsabilità verso il bene comune, quali:

1) nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, progetti ed interventi mirati a diffondere i principi e le buone pratiche dell'economia solidale;

2) nelle Università e poli tecnologici, specifici progetti mirati a creare conoscenza e sperimentazione di forme innovative di economia solidale;

3) negli Enti di formazione, corsi mirati a formare soggetti capaci di attivare e gestire imprese e reti di economia solidale;

4) promuove l'organizzazione annuale della «giornata dell'economia solidale» dedicata all'approfondimento di aspetti critici e alla ricognizione delle esperienze significative.

2. La Regione, anche attraverso la collaborazione degli enti e dei soggetti di cui al comma 1, attiva sul proprio sito internet un portale chiamato «Portale web dell'economia solidale», al fine di:

*a)* divulgare principi, obiettivi, criteri e modalità operative dell'economia solidale;

*b)* informare in merito alla pratiche e ai progetti di economia solidale avviati dalle Comunità dell'economia solidale di cui all'art. 3;

*c)* portare a conoscenza delle comunità interessate i patti di filiera attivati e promuoverne l'adesione;

*d)* diffondere le esperienze delle Comunità dell'economia solidale quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale, in funzione della valorizzazione della dimensione locale.

3. Le attività di promozione previste dal comma 1, lettera *a)*, e dal comma 2 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni di comunicazione istituzionale previste dall'art. 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).

4. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito denominate Ater, concedono in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili agli usi abitativo o commerciale, per lo svolgimento delle attività non lucrative finalizzate allo sviluppo dell'economia solidale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera *l)*, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater); i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario.

5. La concessione di locali da parte delle Ater, di cui al comma 4, avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'art. 38, comma 1, lettera *k)*, della legge regionale n. 1/2016.

#### Art. 8.

##### Potestà regolamentare

1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti per disciplinare:


*a)* le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea delle Comunità di cui all'art. 4, nonché i criteri di ammissione dei suoi partecipanti secondo i principi di democrazia e di responsabilità sociale, prevedendo, in particolare, che siano ammesse tutte le persone fisiche residenti nel territorio che si impegnano a rispettare i principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, coesione sociale, cura dei beni comuni e che l'assemblea assuma le proprie deliberazioni con voto uguale e diretto dei partecipanti;

*b)* le modalità di convocazione del Forum di cui all'art. 5, comma 5;

*c)* le modalità di convocazione e di funzionamento del Tavolo che può essere costituito anche se il numero dei componenti previsti dall'art. 6, comma 2, lettera *e)*, è inferiore a sei unità;

*d)* le modalità e i criteri di attuazione delle iniziative previste dall'art. 7, comma 1, lettera *b)*, e comma 4, privilegiando le iniziative che coinvolgono le scuole.

2. I regolamenti indicati nel comma 1 sono sottoposti al parere della Commissione consiliare competente.



## Art. 9.

*Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e, con successiva periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge.

2. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni relativi a:

*a)* dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell'economia solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale;

*b)* progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari;

*c)* stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i casi in cui l'Amministrazione regionale ha utilizzato, nello svolgimento delle proprie attività, le proposte e i pareri formulati dal Tavolo di cui all'art. 6, e le eventuali criticità riscontrate.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

4. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

5. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

*Capo IV*

## NORME FINANZIARIE

## Art. 10.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 1, lettera *b)* è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 23 marzo 2017

SERRACCHIANI

Allegato A  
(riferito all'art. 3, comma 5)

1. La Filiera dell'alimentazione comprende l'intero paniere di beni necessari all'alimentazione umana, realizzati attraverso:

*a)* la vendita diretta dei prodotti agroalimentari ottenuti con sistemi ecocompatibili e dei prodotti a «filiera corta»;

*b)* procedure semplificate e requisiti essenziali per consentire presso le aziende agricole la trasformazione per la vendita diretta di parte delle loro produzioni;

*c)* la ricerca e innovazione nel settore della sovranità alimentare, con il coinvolgimento delle aziende contadine e basando la sperimentazione prioritariamente su tecniche di coltivazione e allevamento biologici;

*d)* la terra a fini agricoli come strumento prioritario per la preservazione della biodiversità, favorendo il presidio del territorio rurale da parte dell'attività agricola e conferendo un valore sociale a programmi e progetti rivolti ad acquisti collettivi di terre e alla gestione dei suoli di proprietà pubblica da destinare a dette finalità.

Le attività della filiera alimentare devono comprendere anche l'educazione al consumo critico e consapevole al fine di promuovere buoni stili di vita.

2. Filiera dell'abitare. Comprende tutti i beni e servizi che consentono al cittadino di realizzare una vita buona nella propria casa, nel vicinato, nell'ambiente naturale e sociale della Comunità dell'economia solidale di residenza, attraverso:

*a)* la realizzazione di progetti per l'abitare solidale;

*b)* l'elaborazione di progetti per sviluppare la bioedilizia, la bioarchitettura, il risparmio energetico;

*c)* la riqualificazione, la rigenerazione del patrimonio edilizio ed ambientale, pubblico e privato;

*d)* l'indizione di bandi territoriali per progetti di co-housing e di abitare solidale;

*e)* forme avanzate di partecipazione dei cittadini alla pianificazione urbanistica e alla cura del territorio.

3. Filiera del vestire. Comprende tutti i beni e servizi realizzati attraverso:

*a)* lo sviluppo delle attività di produzione locale delle materie prime e dei semilavorati, specie di origine animale e vegetale;

*b)* lo sviluppo delle produzioni di abbigliamento destinato alla vendita, anche attraverso il recupero di attività dismesse o delocalizzate;

*c)* le attività, commerciali e non, di riutilizzo e scambio di abbigliamento usato.

4. Filiera dei servizi di comunità. Comprende l'insieme delle attività poste in essere dalla Comunità dell'economia solidale, prioritariamente attraverso i principi della reciprocità, della solidarietà e del dono, riducendo per quanto possibile il ricorso al mercato, promuovendo e incentivando la produzione di beni e servizi da parte dei sistemi di vicinato di cui al precedente punto 2. Sono beni e servizi della filiera dei servizi alla comunità, le seguenti attività:

*a)* la promozione del territorio;

*b)* la cura dei beni comuni;


*c)* la condivisione della conoscenza, delle buone pratiche, della cultura, anche attraverso la messa in rete delle istituzioni culturali;

*d)* la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale;

*e)* la cura della salute pubblica intesa in modo sistemico;

*f)* le attività di connessione informatica e non, fra cittadini per favorire lo sviluppo delle filiere e relativi patti;

*g)* tutte le attività volte a garantire l'accesso ai beni e servizi che risultano troppo onerosi perché offerti da imprese operanti in regime di monopolio o di oligopolio.



Allegato B  
(riferito all'art. 3, comma 6)

Le Buone pratiche si sviluppano prioritariamente nei seguenti ambiti, rilevanti per lo sviluppo di forme di economia solidale e delle filiere di distretto:

1. agricoltura contadina di prossimità;
2. prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici;
3. filiera corta e garanzia della qualità alimentare;
4. tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e della biodiversità;
5. commercio equo e solidale;
6. gruppi di acquisto solidali;
7. servizi comunitari e di prossimità;
8. edilizia sostenibile e bioedilizia;
9. risparmio energetico ed energie rinnovabili e sostenibili;
10. finanza etica, mutualistica e solidale;
11. trasporto collettivo e mobilità sostenibile;
12. riuso e riciclo di materiali e beni;
13. sistemi di scambio locale;
14. software libero;
15. turismo responsabile e sostenibile;
16. consumo critico e responsabile;
17. trasmissione della conoscenza;
18. banche del tempo;
19. altre iniziative fondate sui principi dell'economia solidale.

*Visto, il Presidente: SERRACCHIANI*

*(Omissis).*

17R00246

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2017, n. 15.

**Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 3 aprile 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 46 dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);

Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

Vista la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);

Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);



Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità «PRIIM»). Modifiche alla legge regionale n. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di Governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);

Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010);

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 10 febbraio 2017;

Considerato quanto segue:

1. La proposta di legge risponde alla necessità di adeguare, con un unico provvedimento, la normativa di programmazione settoriale istitutiva di strumenti di programmazione non riproposti dal Programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020 per l'attuazione delle proprie strategie;

2. Il Consiglio Regionale, con risoluzione 6 ottobre 2015, n. 13, ha impegnato la Giunta a ridurre il numero di piani e programmi da elaborare nel corso della legislatura, limitandosi a quelli previsti da norma nazionale;

3. Conseguentemente, in un'ottica di semplificazione il PRS 2016-2020, adottato con delibera della Giunta regionale 14 giugno 2016, n. 567 e trasmesso al Consiglio per l'approvazione, prevede l'abrogazione dei piani non previsti dalla normativa nazionale, la proroga di alcuni piani ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 1/2015 e la predisposizione di piani derivanti da legislazione nazionale, dal processo di riordino istituzionale o comunque aventi carattere di atti di Governo del territorio;

4. È necessario modificare le leggi di settore sostituendo l'articolo istitutivo del piano con un articolo che definisca le nuove modalità attuative delle politiche di settore in base al modello delineato dalla legge regionale n. 1/2015;

5. È necessaria la proroga di alcuni piani ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 1/2015;

6. È necessario favorire l'inserimento della pianificazione della mobilità ciclistica relativa alle aree urbane nell'ambito dei piani della mobilità urbana sostenibile (PUMS), prevedendo la possibilità che i finanziamenti previsti per la pianificazione della mobilità ciclistica possano essere destinati anche alla elaborazione dei PUMS nei quali tale pianificazione è ricompresa;

7. È necessario tenere conto che, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 1/2015, i piani e programmi regionali attuativi del PRS 2011-2015 restano in vigore fino all'approvazione del PRS elaborato per la legislatura corrente, o comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso;

8. È necessario assicurare l'attuazione delle politiche di settore previste dalle leggi i cui piani non sono riproposti dal PRS 2016-2020 né sono prorogati con la presente legge, nel periodo che intercorre tra l'approvazione dello stesso e l'approvazione della sezione programmatica del DEF 2017, da effettuarsi ai sensi dell'art. 8, comma 5-bis, della legge regionale n. 1/2015;

9. Al fine di consentire la tempestiva efficacia delle disposizioni in raccordo col PRS 2016-2020, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 marzo 2017, è necessario prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della pubblicazione;

APPROVA  
la presente legge:

### Capo I


MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, n. 3 (RECEPIMENTO DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, n. 157 «NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO»)

### Art. 1.

*Programmazione regionale. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 3/1994*

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») è sostituito dal seguente:

«1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).».



2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, le priorità per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1994 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la gestione delle risorse per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi.».

#### Art. 2.

##### *Norma finanziaria. Modifiche all'art. 63-bis della legge regionale n. 3/1994*

1. Al comma 1 dell'art. 63-bis della legge regionale n. 3/1994 le parole: «nel PAR» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEFR».

#### Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25 (NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI)

#### Art. 3.

##### *Contenuti del piano regionale. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 25/1998*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3-bis, comma 2, la Giunta regionale in coerenza con il DEFR e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.».

#### Art. 4.

*Norma transitoria in materia di programmazione. Inserimento dell'art. 32-ter nella legge regionale n. 25/1998*

1. Dopo l'art. 32-bis della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente: «Art. 32-ter (Norma transitoria in materia di programmazione). – 1. Su indicazione del PRS 2016-2020, il piano attuativo del PRS 2011-2015 in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94, è prorogato ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 1/2015.».

#### Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2000, N. 39 (LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA)

#### Art. 5.

##### *Programmazione forestale regionale. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2000*

1. L'art. 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Programmazione forestale regionale). – 1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nel Piano forestale regionale che costituisce attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).

2. Il piano forestale regionale, quale strumento della programmazione regionale, approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015:

a) descrive lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale ed all'economia della Regione;

b) ripartisce il territorio di interesse forestale in aree omogenee, in rapporto alle competenze amministrative e alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività forestale;

c) stabilisce gli obiettivi strategici e i criteri generali per l'esercizio delle funzioni amministrative;


d) definisce le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno della filiera forestale-legno in ambito regionale;

e) individua gli indirizzi e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, gli interventi pubblici forestali, la tutela e valorizzazione dei prodotti non legnosi del bosco, l'attuazione delle politiche forestali comunitarie e degli impegni assunti in sede internazionale;

f) specifica le modalità di presentazione delle proposte d'intervento da parte degli enti competenti, la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e di quelli da affidare a terzi, il contingente numerico e la distribuzione territoriale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria impiegati in amministrazione diretta e le misure d'incentivazione della selvicoltura;

g) individua le previsioni di spesa, le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti, i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonché la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio fisico e finanziario;

h) definisce le modalità di redazione dell'Inventario forestale della Toscana e della Carta forestale della Toscana;



i) individua le attività di qualificazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle.

3. La Giunta regionale, in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano forestale regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.»

#### Art. 6.

##### *Ambito degli interventi. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 39/2000*

1. Al comma 3-*quater* dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «previste dagli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)» sono sostituite dalle seguenti: «stabilite dalle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 3».

#### Art. 7.

##### *Utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori. Modifiche all'art. 30-bis della legge regionale n. 39/2000*

1. Al comma 1 dell'art. 30-*bis* della legge regionale n. 39/2000 le parole: «nel PRAF» sono sostituite dalle seguenti: «negli strumenti di cui all'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)»).

#### Art. 8.

##### *Programmi e piani in corso. Modifiche all'art. 91 della legge regionale n. 39/2000*

1. Il comma 1 dell'art. 91 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «1. Fino all'approvazione del piano di cui all'art. 4 restano in vigore le disposizioni del Programma regionale agricolo forestale 2012-2015, approvato con delibera del Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3, inerenti al settore forestale.»

#### Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002, N. 32 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO)

#### Art. 9.

##### *Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 32/2002.*

1. I commi 3 e 4 dell'art. 7 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) sono abrogati.

#### Art. 10.

##### *Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 32/2002*

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFER), in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS), individua annualmente:

a) gli interventi prioritari da attuare che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti;

b) gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso;

c) i requisiti di merito e di reddito degli studenti per l'accesso agli interventi attribuiti per concorso ed agli interventi cumulabili di cui al comma 5.»

2. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente: «3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFER e determina altresì le entità dei benefici.»

3. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 32/2002 le parole: «Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all'art. 31» sono sostituite dalle seguenti: «Il DEFER in coerenza con il PRS».

#### Art. 11.

##### *Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 32/2002*

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 32/2002 le parole: «l'Istituto Italiano di Scienze Umane,» sono soppresse, e dopo le parole: «l'Accademia di Belle Arti di Carrara,» sono inserite le seguenti: «gli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e l'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze».

#### Art. 12.

##### *Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'art. 10-quinquies della legge regionale n. 32/2002.*

1. Il comma 4 dell'art. 10-*quinquies* della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«4. La Conferenza esprime pareri:

a) sulla delibera della Giunta regionale di cui all'art. 9, comma 3;

b) sul piano degli investimenti dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;

c) sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti inerenti al diritto allo studio universitario;

d) sul piano annuale delle attività, sul bilancio previsionale e di esercizio dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.»



## Art. 13.

*Consiglio regionale degli studenti. Modifiche all'art. 10-septies della legge regionale n. 32/2002*

1. La lettera *a*) del comma 5 dell'art. 10-septies della legge regionale n. 32/2002 è sostituita dalla seguente: «*a*) esprime pareri e formula proposte in merito alla delibera della Giunta regionale di cui all'art. 9, comma 3;».

2. Alla lettera *b*) del comma 5 dell'art. 10-septies della legge regionale n. 32/2002 dopo la parola: «*esercizio*» sono aggiunte le seguenti: «*dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario*».

## Art. 14.

*Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali. Modifiche all'art. 14-bis della legge regionale n. 32/2002*

1. Al comma 3 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 32/2002 le parole: «*della programmazione regionale*» sono sostituite dalle seguenti: «*degli strumenti della programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)*».

## Art. 15.

*Funzioni dell'Agenzia. Modifiche all'art. 21-quater della legge regionale n. 32/2002*

1. Nell'alea del comma 1 dell'art. 21-quater della legge regionale n. 32/2002, dopo le parole: «*programmazione regionale*» sono aggiunte le seguenti: «*di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 1/2015*».

## Art. 16.

*Piano annuale delle attività. Modifiche all'art. 21-decies della legge regionale n. 32/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 21-decies della legge regionale n. 32/2002, dopo le parole: «*programmazione regionale*» sono aggiunte le seguenti: «*di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 1/2015*».

## Art. 17.

*Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 32/2002*

1. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, sulla base degli interventi definiti dal DEFR per favorire l'occupazione dei disabili, stabilisce le modalità di gestione del fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il fondo di cui all'art. 27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell'attività.».

## Art. 18.

*Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario. Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 32/2002*

1. L'art. 31 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 31 (*Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario*). – 1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale, del lavoro e del diritto allo studio universitario, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del PRS di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2015.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il DEFR di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR.».

## Capo V


MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2004, N. 1 (PROMOZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ELETTRONICA E DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA NEL SISTEMA REGIONALE. DISCIPLINA DELLA «RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA»)

## Art. 19.

*Programmazione. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2004*

1. L'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana») è sostituito dal seguente: «Art. 7 (*Programmazione*). – 1. La Regione stabilisce gli indirizzi, gli obiettivi e le tipologie di intervento in materia di promozione e sviluppo dell'agenda digitale toscana idonei a dare impulso all'amministrazione elettronica e alla società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità program-



matiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale definisce con deliberazione le linee guida e le strategie tecniche in tema di promozione e sviluppo dell'Agenda digitale toscana al fine di coordinare le azioni per la crescita digitale della Regione.

4. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.

5. Gli atti di cui al comma 4 vengono comunicati al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali e concorrono alla formazione del Piano di attività annuale della Rete di cui all'art. 17.

6. Per le finalità di cui all'art. 1 e nel rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia, gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti della Rete, nonché attraverso eventuali strumenti negoziali di attuazione.

7. I finanziamenti regionali degli interventi degli enti locali sono graduati, sulla base di criteri condivisi nella Rete, in relazione sia alla congruenza degli interventi stessi con gli atti di programmazione di cui al presente articolo, sia al loro livello di integrazione territoriale e di compartecipazione al finanziamento.»

#### Art. 20.

##### *Ambiti di intervento. Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 1/2004*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 1/2004 è inserito il seguente: «Art. 7-bis (*Ambiti di intervento*). – 1. Gli interventi contenuti negli atti di cui all'art. 7 possono riguardare:

a) il sostegno degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b);

b) il sostegno della formazione del personale della Regione, degli enti regionali e degli enti aderenti alla Rete, da perseguire preferibilmente in forma stabile, anche con riferimento agli amministratori locali;

c) il sostegno della gestione e dello sviluppo dell'infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della Rete;

d) l'individuazione delle informazioni statistiche ufficiali, delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al sistema statistico regionale (SISTAR);

e) le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello regionale, nonché le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono individuati in raccordo con il programma statistico nazionale in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature, anche ai fini delle comunicazioni e delle valutazioni delle rilevazioni statistiche regionali rispetto al programma statistico nazionale.

3. Le attività statistiche che riguardano il trattamento di dati sensibili e giudiziari sono svolte nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) e del relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Giunta 12 febbraio 2013, n. 6/R, nonché del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.»

#### Capo VI

##### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 7 (GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE E REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE)

#### Art. 21.

##### *Programmazione degli interventi. Sostituzione dell'art. 8-bis della legge regionale n. 7/2005*

1. L'art. 8-bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) è sostituito dal seguente: «Art. 8-bis (*Programmazione degli interventi*). – 1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di pesca nelle acque interne, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari e le modalità di attuazione degli interventi.»


#### Capo VII

##### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 39 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA).

#### Art. 22.

##### *Sistema della programmazione regionale. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 39/2005*

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) sono aggiunte le seguenti parole: «di



cui all'art. 3, lettera *h*), della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)».

2. Alla fine della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2005 sono aggiunte le seguenti parole: «di cui all'art. 3-*bis* della legge regionale n. 14/2007, adottati dalla Giunta regionale con deliberazioni in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFER), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione».

### Capo VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 41 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE)

#### Art. 23.

*Politiche per la famiglia. Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 41/2005*

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 52 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) è abrogata.

#### Art. 24.

*Politiche per gli immigrati. Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 41/2005*

1. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 56 della legge regionale n. 41/2005 è abrogata.

### Capo IX

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2006, N. 1 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE)

#### Art. 25.

*Programmazione. Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2006*

1. L'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituito dal seguente: «Art. 2 (*Programmazione*) – 1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di

cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFER e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari e le modalità di attuazione degli interventi.».

#### Art. 26.

*Tipologie degli interventi. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 1/2006*

1. La lettera *i*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2006 è abrogata.

#### Art. 27.

*Valutazione di efficacia. Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2006*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 1/2006 è abrogato.

#### Art. 28.

*Norme finanziarie. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 1/2006*

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2006 è sostituito dal seguente: «1. Il DEFER indica la proiezione finanziaria delle risorse attivabili, individuando le risorse regionali stanziare dal bilancio.».

2. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2006 le parole: «unità previsionali di base (UPB)» sono sostituite dalle seguenti: «missioni e programmi di spesa».

### Capo X

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2007, N. 14 (ISTITUZIONE DEL PIANO AMBIENTALE ED ENERGETICO REGIONALE)

#### Art. 29.


*Contenuti del PAER. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 14/2007*

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) è sostituita dalla seguente:

«*b*) all'art. 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 e alla legge regionale n. 10/2010);».

2. Dopo la lettera *d-ter*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007 è aggiunta la seguente:

«*d-quater*) all'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).».



## Art. 30.

*Norma transitoria. Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 14/2007*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 14/2007 è inserito il seguente: «Art. 4-bis (Norma transitoria). — 1. Su indicazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020, il PAER attuativo del PRS 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10, è prorogato ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ).».

## Capo XI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2008, N. 9 (NORME IN MATERIA DI TUTELA E DIFESA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)

## Art. 31.

*Funzioni del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 9/2008*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) le parole: «atti di programmazione e» sono soppresse.

## Art. 32.

*Programmazione. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2008*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 9/2008 è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Programmazione). — 1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della legge regionale 1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.».

## Art. 33.

*Modalità di attuazione. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2008*

1. L'art. 6 della legge regionale 9/2008 è sostituito dal seguente: «Art. 6 (Modalità di attuazione). — 1. La Giunta regionale attua gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, e

definisce con deliberazione le modalità per la realizzazione degli interventi e per l'assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni dei consumatori e utenti.

2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 presentano annualmente alla competente struttura della Giunta regionale le iniziative che intendono realizzare e le domande per ottenere contributi a sostegno della loro funzionalità, in aderenza e con espresso riferimento alle tipologie di intervento sancite negli strumenti di programmazione.

3. Le associazioni, attraverso un'unica associazione senza fini di lucro costituita esclusivamente dalle stesse, possono presentare alla competente struttura della Giunta regionale iniziative volte a realizzare interventi di carattere unitario e coordinato a vantaggio dei consumatori e degli utenti.

4. In base alle domande ed iniziative pervenute la Giunta regionale fissa l'elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare secondo la seguente ripartizione:

a) iniziative che la Giunta regionale intende realizzare direttamente;

b) iniziative ammesse a finanziamento su domanda delle singole associazioni, ai sensi del comma 2;

c) iniziative ammesse a finanziamento su domanda del soggetto di cui al comma 3;

d) contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

5. Le modalità e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo sono fissate nel regolamento di cui all'art. 9.


6. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera d), non può eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili annualmente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

7. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la Giunta regionale effettua il monitoraggio delle attività svolte dalle associazioni destinatarie dei finanziamenti, a tal fine le associazioni sono tenute a trasmettere annualmente alla Giunta un rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute, con le modalità ed i termini definiti dal regolamento.».

## Art. 34.

*Revoca dei finanziamenti. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 9/2008*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2008, le parole: «negli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «negli atti di cui all'art. 6».



## Art. 35.

*Regolamento regionale. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 9/2008*

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2008 le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3».

## Art. 36.

*Formazione ed informazione dei consumatori e degli utenti. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 9/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2008 le parole: «e degli strumenti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6» sono soppresse.

## Art. 37.

*Norma finanziaria. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 9/2008*

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/2008 è sostituito dal seguente: «2. Le risorse per l'attuazione della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, con il DEFR di cui all'art. 5 e nelle rispettive delibere di attuazione di cui all'art. 6.».

*Capo XII*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2009, N. 16  
(CITTADINANZA DI GENERE)

## Art. 38.

*Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16/2009*

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) è abrogato.

## Art. 39.

*Progetti delle associazioni. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 16/2009*

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2009 è abrogato.

## Art. 40.

*Parametri di genere negli atti regionali che attribuiscono contributi. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 16/2009*

1. Nella rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2009 le parole: «nei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «negli atti».

2. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2009 le parole: «Nei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito degli atti».

## Art. 41.

*Bilancio di genere. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 16/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 13 della l.r. 16/2009 dopo le parole: «complessiva valutazione» sono aggiunte le seguenti: «di legislatura», e le parole: «anche al fine della redazione del piano di cui all'art. 22» sono soppresse.

## Art. 42.

*Cittadinanza di genere nelle politiche economiche. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 16/2009*

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2009 è abrogato.

## Art. 43.

*Programmazione. Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 16/2009*

1. L'art. 22 della legge regionale n. 16/2009 è sostituito dal seguente: «Art. 22 (*Programmazione*). - 1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali per la cittadinanza di genere nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.

2. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l'anno successivo e individua, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della l.r. 1/2015, tenendo conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, gli interventi da realizzare ai fini di quanto stabilito dalla presente legge.

3. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.».

## Art. 44.

*Norma finanziaria. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 16/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2009 le parole: «con il piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con il DEFR».

*Capo XIII*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2009, N. 20  
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE)

## Art. 45.

*Oggetto. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 20/2009*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di



ricerca e innovazione) le parole: «definisce gli strumenti di programmazione e coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «individua gli strumenti di programmazione per l'attuazione».

#### Art. 46.

##### *Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 20/2009*

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2009 è sostituita dalla seguente: «*a)* formulare proposte e osservazioni finalizzate all'elaborazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), relativamente agli interventi regionali negli ambiti di attività di alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale, favorendo l'interazione fra i diversi ambiti disciplinari del sapere e della conoscenza;».

#### Art. 47.

##### *Programmazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 20/2009*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 20/2009 è sostituito dal seguente: «Art 6 (*Programmazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione*). — 1. Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, il PRS, coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di ricerca, stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di promozione e sostegno della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi. In particolare il PRS:

*a)* specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati della ricerca stessa;

*b)* definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione e all'attuazione del programma nazionale della ricerca per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca;

*c)* definisce le metodologie di coordinamento intersettoriali con riferimento agli interventi in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;

*d)* definisce le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso l'individuazione di azioni strategiche intersettoriali di interesse regionale;

*e)* definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca;

*f)* definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane nelle attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;

*g)* definisce le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;

*h)* definisce le strategie per promuovere l'interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l'accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, individua gli interventi da realizzare per la promozione e il sostegno della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, tenendo conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFER.».

#### Art. 48.

##### *Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 20/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2009 le parole: «nell'atto di cui all'art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «nel PRS».

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2009 è abrogato.

#### Art. 49.


##### *Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 20/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2009 le parole: «nell'atto» sono sostituite dalle seguenti: «negli strumenti».

#### Art. 50.

##### *Relazione sullo stato di attuazione della legge. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 20/2009*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 20/2009 è sostituito dal seguente: «Art. 12 (*Relazione sullo stato di attuazione della legge*). - 1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'art. 9.



2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa con particolare riferimento a:

a) quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;

b) attività di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate;

c) tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.».

#### Art. 51.

##### *Norma finanziaria. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 20/2009*

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2009 è sostituito dal seguente: «1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite nel DEFR in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'art. 6.».

#### Capo XIV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2009, N. 26 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ EUROPEE E DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA)

#### Art. 52.

##### *Oggetto. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 26/2009*

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) è abrogato.

#### Art. 53.

##### *Obiettivi. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 26/2009*

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 26/2009 è abrogata.

#### Art. 54.

##### *Funzioni del Consiglio regionale. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 26/2009*

1. Al comma 3-bis dell'art. 23 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «dal piano integrato delle attività internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «dagli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).».

#### Art. 55.

##### *Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 26/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «La Regione destina una parte delle risorse del piano integrato delle attività internazionali di cui all'art. 43» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può destinare parte delle risorse regionali del bilancio di previsione dedicate alle relazioni internazionali».

2. Il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente: «4. La Giunta regionale dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo secondo quanto previsto dall'art. 45.».

#### Art. 56.

##### *Piano integrato delle attività internazionali. Abrogazione degli articoli 42 e 44 della legge regionale n. 26/2009*

1. Gli articoli 42 e 44 della legge regionale n. 26/2009 sono abrogati.

#### Art. 57.

##### *Programmazione. Sostituzione dell'art. 43 della legge regionale n. 26/2009*

1. L'art. 43 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente: «Art. 43 (Programmazione). — 1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2015 stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di attività europee e di rilievo internazionale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.

2. In particolare il PRS contiene:

a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;

b) le priorità geografiche e tematiche;

c) le priorità nell'ambito delle quali definire le azioni di iniziativa regionale di cui all'art. 46.


3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

4. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.».

#### Art. 58.

##### *Monitoraggio e valutazione. Sostituzione dell'art. 45 della legge regionale n. 26/2009*

1. L'art. 45 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente: «Art. 45 (Monitoraggio e valutazione). — 1. Gli interventi della Regione in materia di attività europee e di rilievo internazionale attuati ai sensi



dell'art. 43 sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 1/2015.».

#### Art. 59.

##### *Azioni di iniziativa regionale. Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 26/2009*

1. Il comma 2 dell'art. 46 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini di cui al comma 1, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall'art. 43, comma 4, la Giunta regionale specifica:

- a) le aree geografiche di interesse;
- b) gli ambiti prioritari di intervento;
- c) le tipologie dei destinatari degli interventi;
- d) le attività di sostegno alla programmazione regionale.».

#### Art. 60.

##### *Progetti ed iniziative di soggetti terzi. Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 26/2009*

1. Il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione fissati nel PRS e nel DEFR. A tal fine, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall'art. 43, comma 4, specifica:

- a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all'amministrazione pubblica;
- b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;
- c) le modalità di presentazione delle proposte;
- d) le modalità di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché di redazione ed utilizzazione della graduatoria;
- e) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.».

2. Il comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 26/2009 è abrogato.

#### Art. 61.

##### *Coordinamento politico-istituzionale. Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 26/2009*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «prevista dal piano integrato per le attività internazionali,» sono sostituite dalle seguenti: «previste dagli strumenti di programmazione regionale di cui all'art. 43» e le parole: «della presentazione del documento» sono sostituite dalle seguenti: «del processo».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 26/2009 è abrogata.

#### Art. 62.

##### *Coordinamento tecnico-amministrativo. Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 26/2009*

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 26/2009 è abrogata.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «del piano integrato delle attività internazionali predisponendo, semestralmente, una relazione da sottoporre alla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi previsti ai sensi dell'art. 43».

#### Art. 63.

##### *Sistema informativo delle attività internazionali. Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 26/2009*

1. Il comma 3 dell'art. 51 della legge regionale n. 26/2009 è abrogato.

#### Art. 64.

##### *Finalità e strumenti. Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 26/2009*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 26/2009 è aggiunto il seguente: «2-bis. La Giunta Regionale, al fine di consolidare il Sistema Toscano della cooperazione internazionale, con deliberazione indica le specifiche modalità di raccordo e consultazione con i soggetti del territorio che svolgono attività di rilievo internazionale.».

#### Art. 65.

##### *Norma finanziaria. Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 26/2009*

1. Al comma 4 dell'art. 58 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «, nell'ambito del piano integrato delle attività internazionali. Fino all'entrata in vigore di tale piano le risorse regionali a ciò destinate restano quelle individuate nei piani adottati dal Consiglio regionale sulla base delle normative previgenti» sono soppresse.


#### Capo XV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2009, N. 29 (NORME PER L'ACCOGLIENZA, L'INTEGRAZIONE PARTECIPE E LA TUTELA DEI CITTADINI STRANIERI NELLA REGIONE TOSCANA)

#### Art. 66.

##### *Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 29/2009*

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) è abrogato.



2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2009 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Giunta regionale attua il piano di indirizzo in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFER), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.».

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2009 è aggiunto il seguente:

«3-ter. Gli atti della Giunta regionale attuativi del piano di indirizzo contengono in un allegato:

a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell'amministrazione regionale;

b) l'analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;

c) l'individuazione di possibili interventi della Regione all'interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge.».

#### Art. 67.

*Disposizioni sull'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana. Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2009*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 29/2009 è abrogato.

#### Art. 68.

*Norme transitorie. Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 29/2009*

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 29/2009 è aggiunto il seguente: «Art. 6-bis (Norme transitorie) - 1. Il piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione, attuativo del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2012, n. 20, è prorogato fino all'approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR) attuativo del PRS 2016-2020, che definisce indirizzi ed obiettivi con riferimento alle seguenti politiche di intervento a favore dei cittadini stranieri:

a) accesso al sistema integrato per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;

b) diritto alla salute con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili;

d) interventi per i minori non accompagnati;

e) interventi contro la tratta e lo sfruttamento;

f) interventi a favore dei detenuti.

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro la data di adozione da parte della Giunta regionale del PSSIR, attuativo del PRS 2016-2020, una o più proposte di adeguamento della normativa regionale in materia di accoglienza, integrazione partecipe e tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana.».

#### Capo XVI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2009, N. 40 (NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA)

#### Art. 69.

*Conferenza di servizi in via telematica. Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 40/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) le parole: «nel programma regionale» sono sostituite dalle seguenti: «negli atti.».

#### Capo XVII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2009, N. 54 (ISTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DEL SISTEMA STATISTICO REGIONALE. MISURE PER IL COORDINAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA)

#### Art. 70.

*Obbligo di fornire dati statistici. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 54/2009*

1. Ai commi 1 e 3 dell'art. 33 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) le parole: «all'art. 7, comma 2, lettera d) ed e) della legge regionale n. 1/2004, come sostituito dall'art. 35» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7-bis, comma 1, lettere d) ed e)».

2. Al comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 54/2009 le parole: «il programma stesso può» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2004 possono».

#### Art. 71.


*Abrogazione dell'art. 35 della legge regionale n. 54/2009*

1. L'art. 35 della legge regionale n. 54/2009 è abrogato.

#### Art. 72.

*Accesso ai finanziamenti. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 54/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 54/2009 le parole: «nel programma previsto dall'» sono sostituite dalle seguenti: «negli atti di cui all'».



*Capo XVIII*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2009, N. 58 (NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO)

## Art. 73.

*Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 58/2009*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico) le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)».

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 58/2009 la parola: «annuali» è soppressa, le parole: «10-bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «3-bis della legge regionale n. 14/2007», e dopo le parole: «Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, in coerenza con quanto stabilito dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015,».

*Capo XIX*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 2010, N. 9 (NORME PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE)

## Art. 74.

*Disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 9/2010*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Regionale 25 giugno 2008, n. 44, è prorogato sino all'approvazione del piano di cui all'art. 9.».

*Capo XX*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2010, N. 21 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI, ISTITUTI E ATTIVITÀ CULTURALI)

## Art. 75.

*Programmazione. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2010*

1. L'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) è sostituito dal seguente: «Art. 4 (*Programmazione*). – 1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure

contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con proprie deliberazioni definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2:

a) in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all'art. 31;

b) per il sostegno regionale degli enti di cui all'art. 39, commi 1 e 2;

c) per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema;

d) per quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale);

e) per la determinazione del contributo per le fondazioni di cui all'art. 42, comma 4;

f) in favore delle fondazioni di cui all'art. 43, comma 4;

g) per il finanziamento di cui all'art. 46, comma 4;

h) in materia di arte contemporanea di cui all'art. 48, comma 4.

4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali nei modi previsti dalla legge regionale n. 1/2015.».

## Art. 76.


*Piano della cultura, progetti locali e progetti annuali. Abrogazione degli articoli 5, 8 e 32 della legge regionale n. 21/2010*

1. Gli articoli 5, 8 e 32 della legge regionale n. 21/2010 sono abrogati.

## Art. 77.

*Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 21/2010*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «piano della cultura di cui all'art. 4» sono sostituite dalla seguente: «DEFR».



## Art. 78.

*Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 21/2010*

1. La rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2010 è sostituita dalla seguente: «Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali».

2. L'alinfa del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2010 è sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale, secondo le modalità definite dall'art. 4, comma 3, svolge le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale definiti nel PRS e declinati con il DEFR e, in particolare:».

3. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2010 è abrogato.

## Art. 79.

*Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 21/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «per l'elaborazione e l'attuazione del piano della cultura di cui all'art. 4, nonché per la valutazione dei suoi effetti» sono sostituite dalle seguenti: «per l'elaborazione e l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche regionali».

## Art. 80.

*Le reti documentarie locali. Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 21/2010*

1. Al comma 5 dell'art. 28 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «dal piano della cultura» sono sostituite dalle seguenti: «dalle deliberazioni della Giunta regionale».

## Art. 81.

*Tabella regionale. Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 21/2010*

1. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «ai sensi dell'art. 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con gli atti di cui all'art. 4, comma 3».

2. Al comma 5 dell'art. 31 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «previsti dal piano della cultura di cui all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione di ulteriori interventi di rilievo regionale previsti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento».

## Art. 82.

*Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 21/2010*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «nel piano di cui all'art. 4,» sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «nei programmi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nell'attuazione delle politiche regionali».

## Art. 83.

*Commissione regionale dello spettacolo dal vivo. Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 21/2010*

1. Al comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 21/2010, le parole: «dei documenti annuali di attuazione del piano della cultura di cui all'art. 4,» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti di cui all'art. 4, comma 3».

## Art. 84.

*Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali. Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 21/2010*

1. Al comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «sulla base dei criteri stabiliti nel piano di cui all'art. 4» sono soppresse.

## Art. 85.

*Forme del sostegno regionale. Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 21/2010*

1. Nell'alinfa del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «in forma annuale o pluriennale,» sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «nei programmi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nell'attuazione delle politiche regionali».


3. L'alinfa del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 21/2010 è sostituito dal seguente: «2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi:».

4. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 21/2010 è sostituito dal seguente: «3. L'ammontare dei contributi per le specifiche attività è determinato, in coerenza col DEFR, dalle delibere attuative di cui all'art. 4, comma 3.».

## Art. 86.

*Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 21/2010.*

1. Al comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «previsti dal piano della cultura di cui all'art. 4,» sono sostituite dalle seguenti: «del PRS».



2. Al comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «dell'art. 5, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 4, comma 3,».

Art. 87.

*Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato. Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 21/2010*

1. Al comma 4 dell'art. 43 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «ai commi 1 e 2 e all'Orchestra Camerata strumentale di Prato» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3» e le parole: «5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «4, comma 3».

Art. 88.

*Modalità dell'intervento regionale. Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 21/2010*

1. Al comma 4 dell'art. 46 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «definite dal piano della cultura di cui all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «individuate dalle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 3».

Art. 89.

*Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 21/2010*

1. Al comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «4, comma 3».

Art. 90.

*Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 21/2010*

1. Il comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 21/2010 è sostituito dal seguente: «4. Il PRS stabilisce i programmi e gli ambiti d'intervento prioritario della Regione in materia di promozione della cultura contemporanea, nonché le relative tipologie di intervento.».

Art. 91.

*Indicatori regionali, monitoraggio e informazione. Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 21/2010*

1. Il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 21/2010 è abrogato.

Art. 92.

*Norma finanziaria. Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 21/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «con il piano della cultura di cui all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «con il DEFR».

Art. 93.

*Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Sostituzione dell'art. 54 della legge regionale n. 21/2010*

1. L'art. 54 della legge regionale n. 21/2010 è sostituito dal seguente: «Art. 54 (Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali). - 1. Gli interventi della Regione in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 9 e 22 della legge regionale n. 1/2015.».

Capo XXI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2011, N. 55 (ISTITUZIONE DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ «PRIIM»). MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 88/98 IN MATERIA DI ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGLI ENTI LOCALI, ALLA LEGGE REGIONALE N. 42/1998 IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, ALLA LEGGE REGIONALE N. 19/2011 IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE)

Art. 94.

*Disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 55/2011*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità «PRIIM»). Modifiche alla legge regionale n. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di Governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale) è aggiunto il seguente:

«5-bis. Su indicazione del PRS 2016-2020, il PRIIM attuativo del PRS 2011-2015 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 18, è prorogato ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 1/2015.».

Capo XXII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2012, N. 27 (INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA)

Art. 95.

*Pianificazione della mobilità ciclabile. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 27/2012*

1. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica) dopo le parole: «piani provinciali e comunali per la mobilità ciclistica,» sono inserite le seguenti: «finanziabili anche nell'ambito dell'elaborazione dei Piani per la mobilità urbana sostenibile (PUMS),».



*Capo XXIII*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 SETTEMBRE 2013, N. 51 (NORME PER LA PROTEZIONE E BONIFICA DELL'AMBIENTE DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO E PROMOZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO, DELLA BIOEDILIZIA E DELLE ENERGIE ALTERNATIVE)

## Art. 96.

*Finalità. Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 51/2013*

1. L'art. 1 della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) è sostituito dal seguente: «Art. 1 (*Finalità*). – 1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, promuove specifiche azioni di tutela dai pericoli derivanti dall'amianto, anche ai sensi della legge 27 agosto 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).».

## Art. 97.

*Piano regionale di tutela dell'amianto. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 51/2013*

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 51/2013 le parole: «della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)».

*Capo XXIV*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 21 (PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-MOTORIE-RICREATIVE E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI)

## Art. 98.

*Norma finale. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 21/2015*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) è aggiunto il seguente: «2-bis. Il piano per la promozione della

cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive 2012-2015, attuativo del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2012, n. 18, è prorogato fino all'approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR), attuativo del PRS 2016-2020, nel quale confluiscono i contenuti di cui all'art. 4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro la data di adozione del PSSIR, attuativo del PRS 2016-2020, una o più proposte di adeguamento della normativa regionale in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi con riferimento agli aspetti di programmazione regionale.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 21 della legge regionale n. 21/2015 è aggiunto il seguente: «2-ter. Per l'adeguamento del piano approvato con del c.r. 18/2012 per i profili di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), si provvede con specifico allegato al Documento di economia e finanza regionale (DEFER) o alla relativa nota di aggiornamento.».

*Capo XXV*


MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2015, N. 30 (NORME PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 24/1994, ALLA LEGGE REGIONALE N. 65/1997, ALLA LEGGE REGIONALE N. 24/2000 ED ALLA LEGGE REGIONALE N. 10/2010)

## Art. 99.

*Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 30/2015*

1. L'art. 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010) è sostituito dal seguente: «Art. 12 (*Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano*). – 1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2015 .

2. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015, ed in coerenza con il PRS, il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui all'art. 3, lettera h), del-



la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), nel perseguire finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, definisce:

*a)* le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali, assicurandone la sinergia all'interno del sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, individuato ai sensi dell'art. 2, comma 2;

*b)* la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità;

*c)* le strategie di coordinamento delle componenti e dei valori del patrimonio naturalistico ambientale regionale di cui all'art. 1;

*d)* il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. In coerenza con gli strumenti di programmazione di cui al comma 2 la Regione stabilisce annualmente, con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015, le priorità in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale per l'anno successivo. Con nota di aggiornamento al DEFR di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015 individua, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, le iniziative e le azioni finalizzate alla conservazione, alla gestione ed allo sviluppo ecosostenibile dei territori e degli elementi del patrimonio naturalistico toscano.

4. La Giunta regionale, nel quadro di quanto stabilito dal DEFR come aggiornato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, approva con deliberazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare:

*a)* l'aggiornamento degli elenchi delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000, completi dello stato dei relativi atti di pianificazione e regolamentazione;

*b)* l'elenco delle proposte di istituzione di nuove aree protette o di designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000, nonché di modifica dei perimetri di quelli già istituiti, da sottoporre a verifica di coerenza con la disciplina normativa di riferimento e con gli atti della programmazione regionale;

*c)* l'elenco delle riserve e dei siti della Rete Natura 2000 esterni al territorio di competenza degli enti parco regionali, per la gestione dei quali la Regione, nell'anno di riferimento, può:

1. previa stipula di convenzione, avvalersi degli enti parco regionali, in ragione della peculiarità dei valori naturalistici presenti in tali aree e siti o della loro connessione ecologica con le aree dei parchi nonché dell'opportunità di garantire l'unitarietà di gestione dei territori interessati;

2. previa stipula di convenzione, avvalersi dei comuni, anche associati nelle forme previste dal titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), nel caso in cui le riserve e i siti della Rete Natura 2000 ricadano interamente nel territorio di competenza;

3. attivare forme di collaborazione con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986:

3.1) nei casi e con le modalità previste dall'art. 12, comma 4, e dall'art. 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»);

3.2) nei casi e con le modalità previste dall'art. 10 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

*d)* le attività e gli interventi da realizzare a cura della Regione, corredati dal relativo cronoprogramma, ove necessario in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

*e)* le attività e gli interventi da realizzare a cura degli enti parco, degli enti gestori o dei soggetti che svolgono attività gestionale ai sensi della lettera *c)* e finanziati, in tutto o in parte, dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali;

*f)* le attività e gli interventi da realizzare a cura di soggetti privati, finanziati in tutto o in parte dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, atti in particolare a:

1. perseguire gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico ambientale regionale;

2. favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente, in coerenza con le finalità delle aree protette e della tutela della biodiversità;

*g)* le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica.

5. Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.



6. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversità è inserito nell'apposita sezione del documento annuale di monitoraggio degli atti di programmazione di riferimento.».

Art. 100.

*Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 30/2015*

1. Alla lettera *a)* e alla lettera *l)* del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2015, le parole: «previa verifica della coerenza ambientale di cui all'art. 12, comma 4, lettera *f)*» sono sostituite dalle seguenti: «previa la verifica di coerenza di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b)*».

2. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2015 la parola: «5» è sostituita dalle seguenti: «4, lettera *c)*».

3. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «della presente legge» sono soppresse.

Art. 101.

*Istituzione e funzioni dell'ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 30/2015*

1. Alla lettera *f)* del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 30/2015 la parola: «5» è sostituita dalle seguenti: «4, lettera *c)*».

Art. 102.

*Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 30/2015*

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2015 la parola: «ambientale» è soppressa, e la parola «*f)*» è sostituita dalla seguente: «*b)*».

Art. 103.

*Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 30/2015*

1. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2015 la parola: «5» è sostituita dalle seguenti: «4, lettera *c)*» e la parola: «3» è sostituita dalla seguente: «4».

Art. 104.

*Piano integrato per il parco. Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 30/2015*

1. Nell'alinea del comma 8 dell'art. 27 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «con il piano regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2015 e» sono soppresse.

2. Dopo il comma 8 dell'art. 27 della legge regionale n. 30/2015 è aggiunto il seguente: «8-bis. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'art. 36.».

Art. 105.

*Procedimento per l'approvazione del piano integrato del parco. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 30/2015*

1. Il comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 30/2015 è abrogato.

Art. 106.

*Programma annuale delle attività. Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 30/2015*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 30/2015 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'ente parco dà conto dello stato di attuazione delle azioni individuate ai sensi del comma 1 nella relazione di accompagnamento sulla gestione di cui all'art. 35, comma 3.».

Art. 107.


*Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 30/2015*

1. Il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 30/2015 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il documento di indirizzo annuale con il quale detta direttive, anche comuni, agli enti parco, per il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e per lo svolgimento delle relative attività in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione dei parchi. Gli enti parco predispongono il bilancio preventivo economico nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale che ripartisce tra gli enti parco regionali gli importi previsti dall'art. 34, comma 1, lettera *a)*. La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all'art. 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione.».

Art. 108.

*Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 30/2015*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 30/2015 la parola: «ambientale» è soppressa e la parola: «*f)*» è sostituita dalla seguente: «*b)*».



2. Al comma 3 dell'art. 46 della legge regionale n. 30/2015 la parola: «5» è sostituita dalle seguenti: «4, lettera c)», e le parole: «di cui all'art. 12, comma 5, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui allo stesso art. 12, comma 4, lettera c)».

Art. 109.

*Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 30/2015*

1. Al comma 2 dell'art. 60 della l.r. 30/2015 le parole: «lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: «lettere e) ed f)».

Art. 110.

*Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio. Modifiche all'art. 86 della legge regionale n. 30/2015*

1. Al numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'art. 86 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «e coerenti con il PAER di cui all'art. 12» sono soppresse.

*Capo XXVI*

NORME FINALI

Art. 111.

*Norma transitoria*

1. Gli atti di attuazione dei piani e programmi previsti dal PRS 2011-2015, non riproposti dal PRS 2016-2020 e non prorogati dalla presente legge, in corso alla data di entrata in vigore della medesima, sono adottati in conformità alla legislazione previgente sino all'approvazione della sezione programmatoria del DEFR 2017 da effettuarsi ai sensi dell'art. 8, comma 5-bis, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).

Art. 112.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 31 marzo 2017

*La Vicepresidente:* BARNI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2017

(*Omissis*).

17R00202

## REGIONE SICILIA

LEGGE 29 marzo 2017, n. 5.

**Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017.**

(*Publicata nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 13 del 31 marzo 2017*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione*

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, secondo le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 dicembre 2016, n. 27, 29 dicembre 2016, n. 28 e 1 marzo 2017, n. 4, nonché secondo le relative note di variazioni.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 29 marzo 2017

CROCETTA

*Assessore regionale  
per l'economia*  
BACCEI

(*Omissis*).

17R00185



LEGGE 29 marzo 2017, n. 6.

**Norme relative agli incarichi fiduciari in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali.**

*(Pubblicata nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 13 del 31 marzo 2017)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Norme relative alla conferma di incarichi fiduciari di vertice in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 ter della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 bis, le designazioni, nomine o incarichi di natura fiduciaria, per i quali non è richiesta una selezione sulla base di specifiche competenze tecniche, relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione, con esclusione in particolare delle aziende di cui

all'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, conferiti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale o dagli Assessori regionali, durante il loro mandato, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto. Decorso tale termine le designazioni, nomine ed incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.».

Art. 2.

*Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali*

1. Il comma 2 bis dell'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 si interpreta come immediatamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 marzo 2017

CROCETTA

*Assessore regionale  
per l'economia  
BACCEI*


*(Omissis).*

**17R00186**

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-042) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 1 0 2 1 \*

€ 3,00

